Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 22 novembre 1926** — **Numero 269**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. — Novembre 1926 (fasc. 1°).

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero delle finanze: Bollettino delle estrazioni dei premi assegnati ai Buoni del Tesoro novennali.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2221.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1901.

Riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 16 settembre 1926, con la quale la Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei chiede, a norma di legge, il riconoscimento proprio, delle Federazioni, nazionali e regionali, e delle Associazioni regionali che la compongono, con riserva di domandare il riconoscimento di talune delle Associazioni di primo grado ad essa aderenti ed in corso di costituzione;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, della quale è approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono del pari riconosciute, ai sensi ed agli effetti della legge e del regolamento citati, le seguenti Federazioni di grado inferiore aderenti alla Confederazione:

1. Federazione fascista degli armatori di linea del Tirreno, e le rispettive Associazioni unitarie:
   a) Associazione fascista tirrena degli armatori di linee libere;
   b) Associazione fascista tirrena degli armatori di linee sovvenzionate indispensabili;
2. Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno, e la rispettiva Associazione unitaria, già costituita: Associazione fascista armatori di navi da carico;
3. Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale, e le rispettive Associazioni unitarie:
   a) Associazione fascista degli armatori di linea dell'Adriatico orientale;
   b) Associazione fascista degli armatori di navi da carico dell'Adriatico orientale;
4. Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale;
5. Federazione fascista degli armatori della Sicilia;
6. Federazione nazionale imprese trasporti aerei.

Sono approvati e vengono allegati al presente decreto, con la firma, d'ordine Nostro, del Ministro proponente, gli statuti delle suindicate Federazioni ed Associazioni.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti della Confederazione, delle Federazioni e Associazioni suddette, e circa il riconoscimento e l'approvazione degli statuti delle altre Associazioni, in corso di costituzione, che faranno parte della Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno.

Art. 2.

Sono delegate alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, in confronto delle Federazioni ed Associazioni aderenti, come sopra riconosciute, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del regolamento 1° luglio 1926, numero 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30 alla lettera *f*).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Federazioni ed Associazioni aderenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni, e sono soggette a ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'articolo 30 ultimo capoverso del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Federazioni ed Associazioni aderenti alla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Federazioni ed Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione; nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 93. — COOP.

Statuto della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

Art. 1.

Le Federazioni indicate nell'art. 2 hanno costituito la: « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei ».

La sede della Confederazione è in Roma.

La Confederazione estende la sua giurisdizione a tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

Le Federazioni fondatrici della Confederazione sono le seguenti:

1. Federazione fascista degli armatori di linea del Tirreno (Genova), la quale comprende Associazioni di armatori che esercitino prevalentemente navi e servizi da passeggeri, liberi e/o sovvenzionati, e che abbiano il proprio tonnellag-

gio inscritto nel territorio delle Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma), Napoli, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari, o ivi abbiano il centro principale dei propri affari;

2. Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno (Genova), la quale comprende Associazioni di armatori che esercitino prevalentemente navi da carico di qualunque specie (purchè non miste da carico e passeggeri), e rimorchiatori, e che abbiano il proprio tonnellaggio inscritto nel territorio delle Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma), Napoli, Reggio Calabria e Cagliari, o ivi abbiano il centro principale dei propri affari;

3. Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale (Trieste), la quale comprende Associazioni di armatori che abbiano il proprio tonnellaggio di qualunque specie inscritto nel territorio delle Direzioni marittime di Trieste e Fiume e compartimento di Zara, o ivi abbiano il centro principale dei propri affari;

4. Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale (Venezia), la quale comprende armatori che abbiano il proprio tonnellaggio di qualunque specie inscritto nel territorio delle Direzioni marittime di Venezia, Ancona (escluso il compartimento di Zara), e Bari, o ivi abbiano il centro principale dei propri affari;

5. Federazione fascista degli armatori della Sicilia (Catania), la quale comprende armatori che esercitino prevalentemente navi da carico di qualunque specie (purchè non miste da carico e passeggeri) e rimorchiatori, e che abbiano il proprio tonnellaggio inscritto nel territorio delle Direzioni marittime di Catania e Palermo, o ivi abbiano il centro principale dei propri affari;

6. Federazione nazionale imprese trasporti aerei (Roma), la quale comprende tutti gli esercenti servizi aerei di qualunque specie, aventi sede nel Regno.

Condizioni essenziali per far parte della Confederazione nazionale sono i requisiti voluti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

Le Federazioni possono recedere dalla Confederazione mediante comunicazione scritta al presidente. Il recesso produce effetto immediato per quanto si riferisce al pagamento di eventuali contributi suppletivi, non ancora deliberati.

Art. 4.

Sono motivi di esclusione dalla Confederazione gli atti di indisciplina, in generale, delle Federazioni confederate e, in particolare, la mancata osservanza delle deliberazioni prese e degli impegni regolarmente assunti dagli organi direttivi della Confederazione.

Art. 5.

Scopi della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei sono i seguenti:

a) stipulare contratti collettivi di lavoro con le Associazioni o Federazioni o Confederazioni rappresentanti il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze degli armatori od esercenti servizi aerei;

b) rappresentare ed assistere i confederati nelle controversie ed eventualmente nei giudizi di natura sindacale, coordinandone le azioni e conciliandone gli interessi;

c) assolvere ai còmpiti indicati dall'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Per la tutela di tutti gli interessi e per la soluzione di tutte le questioni che non riguardano i patti collettivi di lavoro, le singole Federazioni agiscono in piena ed assoluta autonomia, e senza assumere per effetto del presente statuto alcun vincolo con le altre Federazioni e con la Confederazione nazionale.

Art. 6.

Organi della Confederazione sono i seguenti:
il Consiglio;
la Presidenza;
il Comitato;
la Segreteria generale.

Art. 7.

Il Consiglio è costituito da consiglieri nominati dalle Federazioni confederate.

Il numero dei consiglieri che ciascuna Federazione avrà diritto di nominare è stabilito con la seguente formula: $\frac{D+T}{3}$, in cui D indica il numero dei dipendenti dagli armatori inscritti in ciascuna Federazione, diviso per 500, e T il numero delle tonnellate di stazza lorda appartenenti agli armatori medesimi, diviso per 150,000.

Nel computo dei dipendenti, le frazioni di 500 superiori a $\frac{250}{500}$ valgono come 500 e nel computo del tonnellaggio le frazioni superiori a $\frac{75.000}{150.000}$ valgono come 150,000 tonnellate. Nei numeri relativi ai dipendenti ed al tonnellaggio, sono inclusi i dipendenti ed il tonnellaggio degli armatori non inscritti nelle singole Federazioni confederate, ma compresi nella giurisdizione di esse. Questa norma vale per tutti gli effetti del presente statuto.

I computi di cui sopra sono fatti in base ai dati accertati al 1° marzo di ogni anno.

Il numero dei consiglieri per ogni Federazione non potrà in ogni caso essere inferiore a due.

Le norme per la determinazione del numero dei consiglieri che avrà diritto di eleggere la « Federazione nazionale imprese trasporti aerei » sono stabilite dal Consiglio.

Il primo Consiglio sarà composto come segue:

di undici consiglieri nominati dalla « Federazione fascista degli armatori di linea del Tirreno »;

di otto consiglieri nominati dalla « Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno »;

di dieci consiglieri nominati dalla « Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale »;

di tre consiglieri nominati dalla « Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale »;

di due consiglieri nominati dalla « Federazione fascista degli armatori della Sicilia »;

di due consiglieri nominati dalla « Federazione nazionale imprese trasporti aerei ».

Del Consiglio fanno anche parte: un rappresentante della marina velica ed un rappresentante degli esercenti servizi sovvenzionati locali, che verranno nominati di biennio in biennio dal Ministro per le comunicazioni.

Possono essere consiglieri e membri del Comitato o loro supplenti, i consiglieri effettivi e supplenti delle Federazioni confederate.

Art. 8.

Il Consiglio è l'organo supremo della Confederazione ed esercita la sopraintendenza sulla attività generale della Confederazione. Esso prende in esame tutte le questioni sindacali portate alla sua cognizione dal Comitato di cui all'art. 10 e, in prima convocazione, delibera validamente in ordine alle stesse con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, le deliberazioni del Consiglio saranno valide con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri presenti o rappresentati qualunque sia il loro numero. Ove questa maggioranza non sia raggiunta, la questione sarà deferita al Ministro per le comunicazioni per le sue direttive.

Al Consiglio spetta il potere disciplinare sui soci e ad esso è riservata la facoltà prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed ha anche facoltà di provvedere a modificazioni del presente statuto, sempre con le maggioranze suddette e salvo l'approvazione dell'autorità competente. Salvo quanto dispone l'art. 19, il Consiglio delibera in merito alla rappresentanza legale della Confederazione ad ogni altro effetto. Il Consiglio esercita le funzioni di vigilanza e di tutela sulle Federazioni ed Associazioni dipendenti, in quanto ne sia data facoltà dal decreto Reale di riconoscimento della Confederazione.

I consiglieri restano normalmente in carica 2 anni, e sono rieleggibili, ferma la facoltà delle Federazioni di fare sostituzioni nel corso del biennio.

Il primo biennio scade il 30 giugno 1928.

Art. 9.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e può nominare uno o più vice-presidenti della Confederazione. La nomina del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Il presidente presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato, dirige e rappresenta la Confederazione ed assume la responsabilità dell'andamento di essa, a sensi di legge.

Il vice-presidente, e se questi non è nominato, un membro del Comitato dallo stesso delegato, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 10.

Il Comitato direttivo della Confederazione è nominato dalle Federazioni elencate nell'art. 2, le quali ne scelgono i membri fra i consiglieri che le rappresentano nella Confederazione, in ragione di un membro per ogni quattro consiglieri, con un minimo di un membro per ogni Federazione. Le frazioni di almeno metà, contano per intero.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti o rappresentati. Ove questa maggioranza non sia raggiunta, la questione deve essere portata alla cognizione del Consiglio.

I membri del Comitato restano normalmente in carica 2 anni, e sono rieleggibili, ferma la facoltà delle Federazioni di fare sostituzioni nel corso del biennio. Il primo biennio scade il 30 giugno 1928.

Art. 11.

Il Comitato è ripartito nelle seguenti quattro Sezioni di categoria:

1° Servizi da passeggeri e misti per lunga navigazione;
2° Servizi da carico;
3° Servizi sovvenzionati;
4° Servizi aerei.

Ogni Sezione esamina ed istruisce le pratiche relative agli interessi della propria categoria, per portarle alla decisione definitiva del Comitato.

Il presidente può sempre intervenire alle riunioni delle Sezioni.

L'assegnazione dei membri del Comitato nelle Sezioni è fatta dal Consiglio, in modo che in ognuna di esse abbiano la prevalenza gli interessi più rappresentativi di ciascuna categoria. Contro l'assegnazione le singole Federazioni possono presentare ricorso al Ministro per le comunicazioni che deciderà con decreto motivato.

Art. 12.

Le Sezioni sono presiedute da uno dei membri eletto dalle Sezioni stesse, secondo le norme stabilite dal Consiglio. Il rappresentante della marina velica e quello degli esercenti servizi sovvenzionati locali nominati dal Ministro per le comunicazioni, intervengono di diritto alle riunioni del Comitato, quando queste siano indette per esaminare questioni che interessino le rispettive categorie, e ove le deliberazioni non siano da essi ritenute soddisfacenti potranno rivolgersi al Ministro per le comunicazioni per le sue direttive.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle Federazioni confederate di portare sollecitamente a cognizione del Comitato, per il tramite della segreteria, ogni questione d'indole sindacale, la quale possa interessare direttamente o indirettamente l'armamento in generale.

Il Comitato stabilirà se le varie questioni sottoposte al suo esame debbano per la loro importanza essere portate a cognizione del Consiglio, ovvero se possano essere risolute da esso Comitato, oppure direttamente dalle singole Federazioni confederate, nel quale caso darà alle stesse le opportune direttive.

Art. 14.

Le convocazioni del Consiglio e del Comitato debbono essere fatte di regola per lettera raccomandata, con un preavviso di 10 giorni per il Consiglio e di 5 per il Comitato, e con la indicazione sommaria dell'ordine del giorno. In casi di urgenza, il Consiglio ed il Comitato possono essere convocati con deroghe alle formalità suddette.

Il Consiglio può riunirsi in seconda convocazione dopo almeno 48 ore dalla prima convocazione, e la indicazione relativa deve essere compresa nell'avviso per la prima convocazione.

Art. 15.

Le convocazioni sono fatte dal presidente, e possono essere richieste per il Consiglio: da due consiglieri o dalla Segreteria generale; per il Comitato: da un membro del Comitato, o dalla Segreteria generale.

Art. 16.

Tanto per i membri del Consiglio, quanto per quelli del Comitato, le Federazioni hanno facoltà di nominare supplenti permanenti, dandone comunicazioni alla Segreteria. In caso di impedimento, del membro effettivo e del suo supplente, il primo ha facoltà di delegare la sua rappresentanza ad altro consigliere della Confederazione o ad un altro componente il Comitato.

Sono ammesse una o più deleghe sia per le supplenze permanenti che per le temporanee ad un consigliere il quale disporrà di tanti voti quante sono le deleghe di cui è investito, oltre naturalmente il proprio.

Art. 17.

A cura della Segreteria generale le deliberazioni del Consiglio e del Comitato sono verbalizzate in libri separati, e le deliberazioni debbono essere lette ed approvate seduta stan-

te e quindi firmate dal presidente della riunione e dal segretario che vi ha assistito e da qualunque consigliere o membro del Comitato presente che ritenesse di apporvi la firma.

Art. 18.

Tutte le funzioni negli organi della Confederazione sono gratuite ad eccezione di quelle dei segretari. Le eventuali spese di viaggio dei consiglieri e dei membri del Comitato non sono a carico della Confederazione.

Art. 19.

Il segretario generale è nominato dal Consiglio, il quale ne determina le attribuzioni. Il segretario generale uniforma i suoi atti alle direttive del presidente, del Consiglio e del Comitato e risponde della esecuzione dei relativi deliberati.

Spetta al Comitato la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro: tale stipulazione può essere dal Comitato demandata a persone munite di volta in volta di mandato speciale dal Comitato stesso.

Il Comitato avrà cura di scegliere i mandatari fra i rappresentanti delle categorie maggiormente interessate.

Art. 20.

Le Federazioni confederate non possono stipulare direttamente contratti collettivi di lavoro nè introdurre giudizi innanzi la Magistratura del lavoro, senza il consenso esplicito del Comitato, e, se convenute, debbono darne immediata notizia al Comitato stesso per il tramite della Segreteria generale a cui dovranno trasmettere copia degli atti e dei documenti relativi alla controversia.

Art. 21.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi, la Confederazione potrà dare norme ed istruzioni alle Federazioni aderenti, nei limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni, a termine di legge.

Eventuali contributi suppletivi possono essere deliberati dal Consiglio in misura non superiore a quella stabilita per i contributi obbligatori.

Art. 22.

Per il controllo delle spese ogni Federazione delega, per ogni esercizio, un revisore dei conti scelto fra i consiglieri effettivi o supplenti o fra i revisori delle Federazioni. Gli esercizi durano un anno ed il primo esercizio si chiude il 30 giugno 1927.

Art. 23.

Nella eventualità di liquidazione della Confederazione, il Consiglio ne determina le norme, a sensi di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione fascista degli armatori di linea del Tirreno.

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento relativo, R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è costituita in Genova la « Federazione fascista degli armatori di linea del Tirreno ». La sede della Federazione è in Genova. La giurisdizione della Federazione si estende al territorio compreso nelle Direzioni marittime elencate nell'articolo seguente.

Sedi secondarie o Sezioni della Federazione potranno essere costituite ovunque, nella circoscrizione territoriale della Federazione, per deliberazione del Consiglio.

Art. 2.

Fanno parte della Federazione, Associazioni di armatori che esercitino prevalentemente navi e servizi da passeggeri, liberi e/o sovvenzionati, e che abbiano il proprio tonnellaggio inscritto negli uffici delle Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma), Napoli, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari, o ivi abbiano il centro principale dei propri affari.

Condizioni essenziali per l'ammissione nella Federazione sono i requisiti voluti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563. Sulle domande di ammissione, che debbono essere indirizzate al presidente, decide il Consiglio.

Art. 3.

Le Associazioni possono recedere dalla Federazione mediante comunicazione scritta al presidente. Il recesso produce effetto dopo la chiusura dell'esercizio annuale nel corso del quale esso è notificato, purchè la notifica pervenga alla presidenza almeno tre mesi prima della chiusura medesima.

Art. 4.

Sono motivi di esclusione delle Associazioni dalla Federazione:

a) il venir meno, nelle Associazioni federate, dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

b) il mancato rispetto, per parte dell'Associazione federata, alle deliberazioni legittimamente prese dagli organi direttivi della Federazione.

Art. 5.

Scopi della Federazione sono i seguenti:

a) eleggere e designare rappresentanti degli interessi marittimi e della classe armatoriale in tutti gli enti, consessi ed organi legislativi, economici o tecnici, ove tali rappresentanze siano ammesse;

b) stipulare contratti collettivi di lavoro con le Associazioni rappresentanti il personale alle dipendenze degli armatori federati di qualunque categoria, salvo quanto disposto nello statuto della « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei »;

c) rappresentare ed assistere le Associazioni federate nelle controversie ed eventualmente nei giudizi di natura sindacale, coordinandone l'azione e conciliandone gli interessi;

d) assolvere i còmpiti indicati nell'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

e) aiutare e promuovere con ogni mezzo lo sviluppo e la prosperità della Marina mercantile italiana;

f) studiare tutti i problemi che interessano la marina da commercio, collaborando alla riforma delle leggi marittime in correlazione alle esigenze attuali dell'industria;

g) coordinare ed indirizzare l'azione delle Associazioni federate per la migliore tutela degli interessi della industria marittima nell'àmbito degli interessi nazionali e della collaborazione coi prestatori di opere;

h) partecipare ad organizzazioni armatoriali nazionali di grado superiore legalmente riconosciute.

La Federazione non ha alcun rapporto di dipendenza con altre Associazioni, salvo che nei riguardi della « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei » a sensi dello statuto di questa.

Art. 6.

Organi della Federazione sono:

la Presidenza;
il Consiglio;
il Comitato;
la Segreteria.

Art. 7.

Il Consiglio è nominato dalle Associazioni che fanno parte della Federazione, in ragione di un membro per ogni 1000 lavoratori dipendenti. Le Associazioni che dispongano di meno di 1000 dipendenti possono riunirsi con altre Associazioni per completare il numero di dipendenti che darà diritto alla designazione di un consigliere.

Le Associazioni che dispongono di una rimanenza oltre i 1000 dipendenti possono riunirsi con altre Associazioni e completare così il numero di dipendenti che dà diritto alla designazione di un altro consigliere.

Il numero dei dipendenti da ciascuna Associazione federata viene accertato, ad ogni effetto del presente statuto, al 1° marzo di ciascun anno.

Fino al 30 giugno 1927, il primo Consiglio sarà costituito da tredici consiglieri, nominati come segue:

dalla Associazione tirrena degli armatori di linee libere:

S. E. l'Ambasciatore onorario avv. Vittorio Rolandi Ricci, senatore del Regno;
cav. di gr. cr. prof. on. Dionigi Biancardi;
cav. di gr. cr. prof. Domenico Brunelli;
gr. uff. rag. Umberto Brocca;
gr. uff. comandante Emilio Menada;
comm. avv. Pietro Calapai;
marchese gr. uff. Renzo De La Penne;
gr. uff. Alessandro Cerruti;
gr. uff. Marco Passalacqua;
comm. prof. Antonio Bettanini;

dalla Associazione tirrena degli armatori di linee sovvenzionate indispensabili:

gr. uff. Mario Solza;
comm. ing. Renzo Bareghi;
comm. ing. Giuseppe Lojacono.

Possono essere consiglieri o membri del Comitato o loro supplenti, i membri dei Consigli d'amministrazione, i direttori, i gerenti o i procuratori di Società armatrici.

Art. 8.

Il Consiglio, ad eccezione del primo che scade il 30 giugno 1927, dura normalmente in carica due anni ed alla scadenza del biennio viene rieletto con le medesime norme, ferma la facoltà degli associati di sostituire i consiglieri di propria designazione nel corso del biennio.

Art. 9.

Il Consiglio è l'organo supremo della Federazione ed esercita la sopraintendenza sulla attività generale della Federazione stessa. Esso elegge il presidente della Federazione, la cui nomina deve essere approvata a sensi di legge. Al Consiglio spetta il potere disciplinare sui soci e ad esso è riservata la facoltà prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Consiglio può procedere, salvo sempre l'approvazione della competente autorità, a modificazioni del presente statuto, ma per la validità di tali deliberazioni è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Art. 10.

Il presidente della Federazione presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato, dirige e rappresenta la Federazione salvo quanto è disposto all'art. 17, e assume le responsabilità dell'andamento di essa, a sensi di legge.

Art. 11.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Comitato direttivo, avendo cura di assicurarvi una rappresentanza di tutte le categorie o gruppi di armamento associati.

Ai consiglieri nominati da associati che non hanno diretta rappresentanza nel Comitato, è data facoltà di chiedere al presidente di intervenire alle riunioni del Comitato medesimo ogni qualvolta esso esamini questioni che specialmente li interessino.

Còmpito del Comitato è di esaminare e risolvere tutte le questioni che abbiano riferimento agli scopi statutari della Federazione elencati all'art. 5. Il Comitato ha facoltà di delegare i suoi poteri a uno o più dei suoi membri, quando ne ravvisi la opportunità.

Spetta al Comitato di decidere, caso per caso, se occorra portare le pratiche all'esame del Consiglio.

Art. 12.

Per le convocazioni del Consiglio, che debbono essere fatte di regola per lettera raccomandata, è richiesto normalmente un preavviso di cinque giorni liberi, con l'indicazione sommaria dell'ordine del giorno.

Per le convocazioni del Comitato è richiesto normalmente un preavviso di tre giorni liberi.

In casi d'urgenza, il presidente in carica può convocare telegraficamente tanto il Consiglio quanto il Comitato, senza alcuna formalità.

Il Consiglio può riunirsi in seconda convocazione dopo almeno 48 ore dalla prima convocazione, ed il Comitato dopo almeno 24 ore, e la indicazione relativa deve essere compresa nell'avviso per la prima convocazione.

Art. 13.

Le convocazioni degli organi collegiali e direttivi della Federazione possono essere richieste, per il Consiglio: dalla Presidenza, da due consiglieri, dalla Segreteria; per il Comitato: dalla Presidenza, da un membro del Comitato, dalla Segreteria.

Art. 14.

Per la validità delle riunioni del Consiglio in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, e per la validità delle sue deliberazioni su qualunque argomento, salvo quanto dispone l'art. 9, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, fermo restando che le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti. Ogni consigliere dispone di un voto.

Art. 15.

Per la validità delle riunioni del Comitato in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Comitato stesso e per la validità delle sue

deliberazioni su qualunque argomento è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16.

Tanto i consiglieri, quanto i membri del Comitato, hanno facoltà di nominare un proprio supplente permanente che li rappresenti in caso di impedimento, oppure di delegare un loro rappresentante volta per volta. Sono ammesse, sia in caso di supplenza permanente che in caso di supplenza volta per volta, una o più deleghe ad uno stesso consigliere o membro del Comitato, il quale disporrà di tanti voti quanti ne spettano al suo od ai suoi rappresentati.

I membri supplenti del Comitato debbono essere scelti tra i consiglieri.

Art. 17.

Il Comitato, a cui compete di regola la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, delega a tempo determinato o indeterminato quale o quali dei suoi membri debbano rappresentare la Federazione nelle trattative, nelle stipulazioni, nelle controversie, nei giudizi, avendo cura, quando si tratti di vertenza specialmente interessante una determinata categoria di armamento, di delegare armatori della categoria prevalentemente interessata.

Quando lo creda opportuno, il Comitato può anche delegare i suoi poteri alla Segreteria.

A cura della Segreteria le deliberazioni del Consiglio e del Comitato sono verbalizzate in libri separati.

Art. 18.

Tutte le funzioni negli organi della Federazione sono gratuite, ad eccezione di quelle dei segretari.

Le eventuali spese di viaggio dei consiglieri e dei membri del Comitato non sono rimborsate dalla Federazione.

Art. 19.

La Segreteria è nominata dal Comitato, il quale ne determina le attribuzioni.

Essa uniforma i suoi atti alle direttive del presidente, del Consiglio e del Comitato, e risponde della esecuzione dei relativi deliberati.

Art. 20.

Le Associazioni federate hanno l'obbligo di portare a conoscenza della Segreteria qualunque argomento sindacale che possa avere direttamente o indirettamente riflesso economico su altre Associazioni di armatori federate o no.

La Segreteria è tenuta ad esaminare sollecitamente le controversie che le vengono comunicate ed è tenuta a collaborare con la Associazione interessata, per risolverle.

Ove occorra, ed a richiesta dell'Associazione interessata, convoca il Comitato per le deliberazioni del caso.

Le Associazioni federate non possono stipulare direttamente contratti collettivi di lavoro nè introdurre giudizi innanzi la Magistratura del lavoro senza il consenso esplicito del Comitato, e se convenute, debbono darne immediata notizia al Comitato stesso per il tramite della Segreteria a cui dovranno trasmettere copia degli atti e dei documenti relativi alla controversia.

Art. 21.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi, la Federazione potrà dare norme ed istruzioni alle Associazioni aderenti, nei limiti delle disposizioni che saranno impartite dal Ministero delle corporazioni, a termine di legge.

Eventuali contributi suppletivi possono essere votati dal Consiglio, in misura non superiore a quella stabilita per i contributi obbligatori.

Le norme di amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sono stabilite dal Comitato a sensi di legge.

Per il controllo delle spese, il Consiglio delega, per ogni esercizio, uno o più revisori dei conti, scelti fra persone estranee al Consiglio, ma aventi i requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Gli esercizi sono annuali: il primo esercizio termina al 30 giugno 1927.

Art. 22.

Nella eventualità di liquidazione della Federazione, spetta al Consiglio determinarne le modalità, a sensi di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione fascista tirrena degli armatori di linee libere.

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento relativo, R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è costituita in Genova la « Associazione fascista tirrena degli armatori di linee libere ».

La sede dell'Associazione è in Genova. La giurisdizione dell'Associazione si estende al territorio compreso nelle Direzioni marittime elencate nell'articolo seguente.

Art. 2.

Fanno parte dell'Associazione, armatori che esercitino prevalentemente navi e servizi da passeggeri liberi, e che abbiano il proprio tonnellaggio inscritto negli uffici delle Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma), Napoli, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari, o ivi abbiano il centro principale dei propri affari.

Condizioni essenziali per l'ammissione nell'Associazione sono i requisiti voluti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563. Sulle domande di ammissione, che debbono essere indirizzate al segretario, decide il Consiglio.

Art. 3.

I soci possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al segretario. Il recesso produce effetto dopo la chiusura dell'esercizio annuale nel corso del quale esso è notificato, purchè la notifica pervenga alla Presidenza almeno tre mesi prima della chiusura medesima.

Art. 4.

Sono motivi di esclusione dei soci dall'Associazione:

a) la cessazione di esercizio di navi e servizi, a sensi dell'art. 2;

b) il mancato rispetto, per parte del socio, alle deliberazioni legittimamente prese dagli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 5.

Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

a) stipulare contratti collettivi di lavoro con le Associazioni rappresentanti il personale alle dipendenze degli armatori associati di qualunque categoria;

b) rappresentare ed assistere gli armatori associati nelle controversie ed eventualmente nei giudizi di natura sindacale, coordinandone l'azione e conciliandone gli interessi;

c) assolvere i còmpiti indicati nell'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

d) aiutare e promuovere con ogni mezzo lo sviluppo e la prosperità della Marina mercantile italiana.

L'attività dell'Associazione è in ogni caso e ad ogni effetto contenuta nei limiti segnati dagli statuti delle organizzazioni sindacali di grado superiore da cui essa dipende, e cioè la « Federazione fascista armatori di linea del Tirreno », e la « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei ».

Art. 6.

Organi dell'Associazione sono:

il Consiglio direttivo;

il segretario.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è nominato dagli armatori che fanno parte dell'Associazione, in ragione di un consigliere per ogni 1000 lavoratori dipendenti. Gli armatori che dispongano di meno di 1000 dipendenti possono riunirsi con altri armatori per completare il numero di dipendenti che darà diritto alla designazione di un consigliere.

Gli armatori che dispongono di una rimanenza oltre i 1000 dipendenti, possono riunirsi con altri armatori e completare così il numero di dipendenti che dà diritto alla designazione di un altro consigliere.

Il numero dei dipendenti da ciascun armatore associato viene accertato, ad ogni effetto del presente statuto, al 1° marzo di ciascun anno.

Fino al 30 giugno 1927, il primo Consiglio direttivo sarà costituito da dieci membri, nominati come segue:

per la Società « Navigazione Generale Italiana »:
on. cav. gr. cr. prof. Dionigi Biancardi;
cav. gr. cr. prof. Domenico Brunelli;
comm. avv. Pietro Calapai;
gr. uff. com.te Emilio Menada;
S. E. senatore avv. Vittorio Rolandi Ricci;

per la Società « Lloyd Sabaudo »:
gr. uff. dott. Alessandro Cerruti;
marchese gr. uff. Renzo de la Penne;

per la Società « Transatlantica Italiana »:
gr. uff. Marco Passalacqua;

per la « Società Italiana di Servizi Marittimi »:
gr. uff. rag. Umberto Brocca;

per la Società « Marittima Italiana »:
comm. prof. Antonio Bettanini.

Possono essere membri del Consiglio direttivo o loro supplenti, i soci inscritti alla Associazione, i membri dei Consigli d'amministrazione, i direttori, i gerenti, o i procuratori degli armatori o delle società armatrici aderenti all'Associazione.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo, ad eccezione del primo che scade il 30 giugno 1927, dura normalmente in carica due anni ed alla scadenza del biennio viene rieletto con le medesime norme, ferma la facoltà degli associati di sostituire i consiglieri di propria designazione, nel corso del biennio.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo esercita la sopraintendenza sulla attività generale dell'Associazione. Al Consiglio spetta il potere disciplinare sui soci e ad esso è riservata la facoltà prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Consiglio può procedere, salvo sempre l'approvazione della competente autorità, a modificazioni del presente statuto, ma per la validità di tali deliberazioni è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Art. 10.

Il Consiglio nomina un segretario che dirige e rappresenta la Associazione e assume la responsabilità dell'andamento di essa, a sensi di legge.

Art. 11.

Per le convocazioni del Consiglio direttivo, che debbono essere fatte di regola per lettera raccomandata, è richiesto normalmente un preavviso di cinque giorni liberi, con la indicazione sommaria dell'ordine del giorno.

In casi di urgenza, il segretario può convocare telegraficamente il Consiglio, senza alcuna formalità.

Il Consiglio può riunirsi in seconda convocazione dopo almeno 24 ore dalla prima convocazione, e la indicazione relativa deve essere compresa nell'avviso per la prima convocazione.

Art. 12.

Le convocazioni del Consiglio direttivo dell'Associazione possono essere richieste da due consiglieri, e dal segretario.

Art. 13.

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e per la validità delle sue deliberazioni su qualunque argomento, salvo quanto dispone l'art. 9, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, fermo restando che le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei voti. Ogni consigliere dispone di un voto.

Art. 14.

I consiglieri hanno facoltà di nominare un proprio supplente permanente che li rappresenti in caso di impedimento, oppure di delegare un loro rappresentante volta per volta. Sono ammesse, sia in caso di supplenza permanente che in caso di supplenza volta per volta, una o più deleghe ad uno stesso consigliere, il quale disporrà di tanti voti quanti ne spettano al suo od ai suoi rappresentati.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo delega a tempo determinato o indeterminato quale o quali dei suoi membri debbano rappresentare l'Associazione nelle trattative, nelle stipulazioni, nelle controversie, nei giudizi, avendo cura, quando si tratti di vertenza interessante specialmente una determinata categoria di armamento, di delegare armatori della categoria prevalentemente interessata.

Quando lo creda opportuno, il Consiglio può anche delegare i suoi poteri al segretario.
A cura del segretario le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate.

Art. 16.

Tutte le funzioni negli organi della Associazione sono gratuite, ad eccezione di quelle del segretario.
Le eventuali spese di viaggio dei consiglieri non sono rimborsate dall'Associazione.

Art. 17.

Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo, il quale ne determina le attribuzioni.
Esso uniforma tutti i suoi atti alle direttive del Consiglio direttivo e risponde della esecuzione dei relativi deliberati.

Art. 18.

Gli armatori associati hanno l'obbligo di portare a conoscenza del segretario qualunque argomento sindacale che possa avere direttamente o indirettamente riflesso economico su altre imprese di navigazione.
Il segretario è tenuto ad esaminare sollecitamente le controversie che gli vengono comunicate ed è tenuto a collaborare con l'armatore interessato, per risolverle.
Ove occorra, ed a richiesta dell'armatore interessato, convoca il Consiglio direttivo per le deliberazioni del caso.

Art. 19.

Per tutti i bisogni dell'Associazione e per i contributi che essa deve alle Organizzazioni di grado superiore, gli armatori associati versano alla Associazione la quota determinata dall'autorità competente, a sensi di legge.
Eventuali contributi suppletivi possono essere votati dal Consiglio direttivo, in misura non superiore a quella stabilita per i contributi obbligatori.
Le norme di amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sono stabilite dal Consiglio direttivo.
Per il controllo delle spese, il Consiglio delega, per ogni esercizio, uno o più revisori dei conti, scelti fra persone estranee al Consiglio, ma aventi i requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 7.
Gli esercizi sono annuali: il primo esercizio termina al 30 giugno 1927.

Art. 20.

Nella eventualità di liquidazione dell'Associazione, spetta al Consiglio direttivo di determinarne le modalità, a sensi di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione fascista tirrena degli armatori di linee sovvenzionate indispensabili.

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento relativo, R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è costituita in Genova la « Associazione fascista tirrena degli armatori di linee sovvenzionate indispensabili ». La sede dell'Associazione è in Genova. La giurisdizione dell'Associazione si estende al territorio compreso nelle Direzioni marittime elencate nell'articolo seguente.

Art. 2.

Fanno parte dell'Associazione armatori che esercitino prevalentemente servizi sovvenzionati indispensabili, e che abbiano il proprio tonnellaggio inscritto negli uffici delle Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma), Napoli, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari, o ivi abbiano il centro principale dei propri affari.
Condizioni essenziali per l'ammissione nella Associazione sono i requisiti voluti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563. Sulle domande di ammissione, che debbono essere indirizzate al segretario, decide il Consiglio.

Art. 3.

I soci possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al segretario. Il recesso produce effetto dopo la chiusura dell'esercizio annuale nel corso del quale esso è notificato, purchè la notifica pervenga alla Presidenza almeno tre mesi prima della chiusura medesima.

Art. 4.

Sono motivi di esclusione dei soci dall'Associazione:
a) la cessazione di esercizio di navi e servizi, a sensi dell'art. 2;
b) il mancato rispetto, per parte del socio, alle deliberazioni legittimamente prese dagli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 5.

Scopi dell'Associazione sono i seguenti:
a) stipulare contratti collettivi di lavoro con le Associazioni rappresentanti il personale alle dipendenze degli armatori associati di qualunque categoria;
b) rappresentare ed assistere gli armatori associati nelle controversie ed eventualmente nei giudizi di natura sindacale, coordinandone l'azione e conciliandone gli interessi;
c) assolvere i còmpiti indicati nell'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
d) aiutare e promuovere con ogni mezzo lo sviluppo e la prosperità della Marina mercantile italiana.
L'attività dell'Associazione è in ogni caso e ad ogni effetto contenuta nei limiti segnati dagli statuti delle Organizzazioni sindacali di grado superiore da cui essa dipende, e cioè la « Federazione fascista armatori di linea del Tirreno », e la « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei ».

Art. 6.

Organi dell'Associazione sono:
il Consiglio direttivo;
il Segretario.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è nominato dagli armatori che fanno parte dell'Associazione, in ragione di un consigliere per ogni 1000 lavoratori dipendenti. Gli armatori che dispongano di meno di 1000 dipendenti possono riunirsi con altri armatori per completare il numero di dipendenti che darà diritto alla designazione di un consigliere.

Gli armatori che dispongono di una rimanenza oltre i 1000 dipendenti, possono riunirsi con altri armatori e completare così il numero di dipendenti che dà diritto alla designazione di un altro consigliere.

Il numero dei dipendenti da ciascun armatore associato viene accertato, ad ogni effetto del presente statuto, al 1° marzo di ciascun anno.

Fino al 30 giugno 1927, il primo Consiglio direttivo sarà costituito da tre membri, nominati come segue:

per la « Compagnia Transatlantica Italiana »:
comm. ing. Renzo Barenghi;
gr. uff. Mario Solza;
per la Società « Florio »:
comm. ing. Giuseppe Lojacono.

Possono essere membri del Consiglio direttivo o loro supplenti, i soci inscritti alla Associazione, i membri dei Consigli d'amministrazione, i direttori, i gerenti, o i procuratori degli armatori o delle società armatrici aderenti all'Associazione.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo, ad eccezione del primo che scade il 30 giugno 1927, dura normalmente in carica due anni ed alla scadenza del biennio viene rieletto con le medesime norme, ferma la facoltà degli associati di sostituire i consiglieri di propria designazione, nel corso del biennio.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo esercita la sopraintendenza sulla attività generale dell'Associazione. Al Consiglio spetta il potere disciplinare sui soci e ad esso è riservata la facoltà prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Consiglio può procedere, salvo sempre l'approvazione della competente autorità, a modificazioni del presente statuto, ma per la validità di tali deliberazioni è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Art. 10.

Il Consiglio nomina un segretario che dirige e rappresenta l'Associazione e assume la responsabilità dell'andamento di essa, a sensi di legge.

Art. 11.

Per le convocazioni del Consiglio direttivo, che debbono essere fatte di regola per lettera raccomandata, è richiesto normalmente un preavviso di cinque giorni liberi, con la indicazione sommaria dell'ordine del giorno.

In casi di urgenza, il segretario può convocare telegraficamente il Consiglio, senza alcuna formalità.

Il Consiglio può riunirsi in seconda convocazione dopo almeno 24 ore dalla prima convocazione, e la indicazione relativa deve essere compresa nell'avviso per la prima convocazione.

Art. 12.

Le convocazioni del Consiglio direttivo dell'Associazione possono essere richieste da due consiglieri, e dal segretario.

Art. 13.

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e per la validità delle sue deliberazioni su qualunque argomento, salvo quanto dispone l'art. 9, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, fermo restando che le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei voti. Ogni consigliere dispone di un voto.

Art. 14.

I consiglieri hanno facoltà di nominare un proprio supplente permanente che li rappresenti in caso di impedimento, oppure di delegare un loro rappresentante volta per volta. Sono ammesse, sia in caso di supplenza permanente che in caso di supplenza volta per volta, una o più deleghe ad uno stesso consigliere, il quale disporrà di tanti voti quanti ne spettano al suo od ai suoi rappresentati.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo delega a tempo determinato o indeterminato quale o quali dei suoi membri debbano rappresentare l'Associazione nelle trattative, nelle stipulazioni, nelle controversie, nei giudizi, avendo cura, quando si tratti di vertenza interessante specialmente una determinata categoria di armamento, di delegare armatori della categoria prevalentemente interessata.

Quando lo creda opportuno, il Consiglio può anche delegare i suoi poteri al segretario.

A cura del segretario le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate.

Art. 16.

Tutte le funzioni negli organi dell'Associazione sono gratuite, ad eccezione di quelle del segretario.

Le eventuali spese di viaggio dei consiglieri non sono rimborsate dall'Associazione.

Art. 17.

Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo, il quale ne determina le attribuzioni.

Esso uniforma tutti i suoi atti alle direttive del Consiglio direttivo e risponde della esecuzione dei relativi deliberati.

Art. 18.

Gli armatori associati hanno l'obbligo di portare a conoscenza del segretario qualunque argomento sindacale che possa avere direttamente o indirettamente riflesso economico su altre imprese di navigazione.

Il segretario è tenuto ad esaminare sollecitamente le controversie che gli vengono comunicate ed è tenuto a collaborare con l'armatore interessato, per risolverle.

Ove occorra, ed a richiesta dell'armatore interessato, convoca il Consiglio direttivo per le deliberazioni del caso.

Art. 19.

Per tutti i bisogni dell'Associazione e per i contributi che essa deve alle Organizzazioni di grado superiore, gli armatori associati versano all'Associazione la quota determinata dall'autorità competente, a sensi di legge.

Eventuali contributi suppletivi possono essere votati dal Consiglio direttivo, in misura non superiore a quella stabilita per i contributi obbligatori.

Le norme di amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sono stabilite dal Consiglio direttivo.

Per il controllo delle spese, il Consiglio delega, per ogni esercizio, uno o più revisori dei conti, scelti fra persone estranee al Consiglio, ma aventi i requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Gli esercizi sono annuali: il primo esercizio termina al 30 giugno 1927.

Art. 20.

Nella eventualità di liquidazione dell'Associazione, spetta al Consiglio direttivo di determinarne le modalità, a sensi di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Genova, la « Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno ».

Sedi secondarie della Federazione potranno essere costituite nella circoscrizione territoriale di essa per deliberazione del Consiglio.

Art. 2.

La Federazione estende la sua giurisdizione, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, al territorio delle Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma), Napoli, Reggio Calabria e Cagliari, per la categoria degli armatori esercenti prevalentemente navi da carico di qualunque specie (purchè non miste da carico e passeggieri) e rimorchiatori.

Per navi s'intendono sempre, agli effetti del presente statuto, quelle munite di atto di nazionalità, ad eccezione dei rimorchiatori che possono anche esserne sprovvisti.

Possono far parte della Federazione le Associazioni sindacali di armatori che esercitino prevalentemente navi da carico a sensi dei commi precedenti e che abbiano il loro tonnellaggio iscritto nel territorio delle Direzioni marittime suddette o ivi abbiano il centro principale dei loro interessi.

Art. 3.

La Federazione è divisa in due Sezioni:

a) Sezione piroscafi e motonavi;

b) Sezione velieri, motovelieri e naviglio minore.

Il funzionamento delle Sezioni sarà disciplinato dal regolamento interno da approvarsi dall'assemblea generale ferme restando le disposizioni del presente statuto.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di stringere i rapporti fra le Associazioni federate unendo le loro energie alla protezione e difesa degli interessi comuni;

b) di aiutare con tutti i mezzi possibili lo sviluppo e la prosperità della Marina mercantile italiana e specialmente di quella da carico studiando tutte le questioni giuridiche ed economiche che la interessano;

c) di rappresentare e sostenere gli interessi generali della Marina mercantile da carico nei confronti del Governo, delle pubbliche Amministrazioni, dei Consigli provinciali dell'economia, dei Registri di classificazione e di tutti gli enti pubblici e privati;

d) di stipulare, entro i limiti consentiti dalla legge e dallo statuto della Confederazione di cui la Federazione fa parte, contratti collettivi di lavoro con le Associazioni rappresentanti i prestatori d'opera alle dipendenze degli armatori esercenti prevalentemente navi da carico a sensi dell'art. 2;

e) di rappresentare ed assistere i federati nelle controversie ed eventualmente nei giudizi di materia sindacale, coordinandone l'azione e conciliandone gli interessi sempre compatibilmente colle disposizioni dello statuto della Confederazione suddetta;

f) di assolvere i compiti indicati nell'art. 1, n. 2, della citata legge 3 aprile 1926, n. 563, ed in generale tutti quelli dalla legge stessa contemplati;

g) di fare infine tutto ciò che possa condurre al raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti alinea, prendendo anche parte ad Associazioni marittime nazionali e, compatibilmente colle disposizioni di legge, anche ad Associazioni internazionali, promovendo e partecipando a Congressi e a quanto in genere si mostrerà efficace al raggiungimento dei fini proposti.

Per la tutela di tutti gli interessi e per la soluzione di tutte le questioni che non riguardano i patti collettivi di lavoro, la Federazione agisce in piena ed assoluta autonomia senza alcun vincolo con le altre Federazioni di armatori e con la Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi e aerei.

Organi della Federazione.

Art. 5.

Organi della Federazione sono i seguenti:

l'assemblea generale;
il Consiglio;
la Presidenza.

Art. 6.

L'assemblea generale è formata dai soci delle Associazioni federate.

Essi hanno diritto ad un voto fino a 1000 tonnellate di stazza lorda rappresentate e a tanti voti supplementari quante sono le migliaia di tonnellate che rappresentano oltre le prime 1000.

Nel computo dei voti supplementari le frazioni di migliaia di tonnellate superiori ai $\frac{500}{1000}$ dànno diritto ad un voto.

Più soci della stessa Associazione che non rappresentino singolarmente il minimo di tonnellaggio necessario per avere diritto ad un voto, possono raggrupparsi per raggiungere il tonnellaggio occorrente: in questo caso però non sono ammessi i voti supplementari.

Art. 7.

L'assemblea è l'organo supremo della Federazione ed esercita la sopraintendenza sull'attività generale di essa.

L'assemblea sarà convocata ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente quando se ne riveli la necessità, su decisione del presidente e del Consiglio, o quando lo richieda una parte dei suoi membri rappresentante almeno un quinto del tonnellaggio federato.

Le convocazioni dell'assemblea devono essere fatte per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data

fissata per la riunione colla indicazione dell'ordine del giorno e del luogo della riunione stessa.

L'assemblea può riunirsi in seconda convocazione dopo almeno 48 ore dalla prima convocazione, purchè l'avviso della seconda sia dato contestualmente a quello della prima.

L'assemblea delibera validamente in prima convocazione a maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i suoi componenti, ed in seconda convocazione colla maggioranza dei tre quarti dei voti spettanti ai presenti o rappresentati.

Ha pure facoltà di procedere a modificazioni del presente statuto con la maggioranza dei tre quarti dei voti spettanti ai suoi componenti in prima convocazione, e dei quattro quinti dei voti spettanti ai presenti e rappresentati in seconda convocazione, salvo l'approvazione dell'autorità competente.

Art. 8.

Il Consiglio è composto di membri di diritto e di membri elettivi.

Sono membri di diritto i presidenti delle Associazioni federate che raggruppino almeno diecimila tonnellate di stazza lorda, o i loro delegati, scelti fra persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 6.

I membri elettivi sono nominati dall'assemblea generale in numero non superiore ai 25 e sono scelti fra le persone aventi i requisiti prescritti dal 2° comma dell'art. 6 ed appartenenti alle aziende armatoriali iscritte alle Associazioni federate.

Art. 9.

Il Consiglio è l'organo direttivo della Federazione.

I membri del Consiglio hanno un solo voto ciascuno. Per la validità delle adunanze del Consiglio debbono essere presenti o rappresentati almeno metà dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati.

Al Consiglio spetta il potere disciplinare sui soci e ad esso è riservata la facoltà prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

E' di competenza del Consiglio la nomina di mandatari o rappresentanti della Federazione a qualsiasi effetto.

Art. 10.

Il Consiglio si riunisce normalmente una volta al mese e tutte le volte che la Presidenza lo crederà utile: nell'avviso di convocazione, che dovrà essere inviato con tre giorni almeno di preavviso, sarà indicato l'ordine del giorno e il luogo dell'adunanza.

In casi d'urgenza il Consiglio può essere convocato anche telegraficamente con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio può essere altresì convocato su domanda di un quarto dei suoi membri.

Art. 11.

Le deliberazioni del Consiglio saranno obbligatorie per tutte le Associazioni federate.

Art. 12.

Il Consiglio, su proposta della Presidenza, può delegare la trattazione di particolari questioni a Commissioni speciali od anche agli organi direttivi delle Sezioni di cui al l'art. 3.

Art. 13.

Il Consiglio dura in carica due anni: i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 14.

L'esercizio finanziario della Federazione si chiuderà ogni anno al 30 giugno.

L'assemblea nomina ogni anno fra i soci delle Associazioni federate tre revisori dei conti che hanno diritto di intervenire con voto consultivo alle riunioni del Consiglio.

Art. 15.

Tanto i membri dell'assemblea quanto quelli del Consiglio possono nominare dei sostituti permanenti scegliendoli fra i membri delle proprie Associazioni e aziende che abbiano i requisiti di cui all'art. 6, comma 2°, del presente statuto, dandone comunicazione alla Presidenza.

Ciascun membro effettivo del Consiglio, in caso di impedimento suo e del suo sostituto, ha facoltà di delegare la sua rappresentanza ad altro membro del Consiglio che non abbia già altra delega per la stessa adunanza.

Ciascun componente dell'assemblea può conferire analoga delega ad altro membro dell'assemblea stessa, ma non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe per uno stesso delegato.

Art. 16.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e uno o più vice-presidenti della Federazione. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 17.

Il presidente, a termini dell'art. 7, primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, dirige e rappresenta la Federazione ed è responsabile del suo andamento.

La nomina del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 18.

Il segretario è nominato dal Consiglio che ne determina le attribuzioni.

Esso uniforma i suoi atti alle direttive degli organi federali e risponde della esecuzione dei relativi deliberati.

A cura del segretario le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio sono verbalizzate in libri separati.

Delle Associazioni federate.

Art. 19.

E' fatto obbligo alle Associazioni federate di portare sollecitamente a cognizione del Consiglio, per il tramite della Presidenza, ogni questione di indole sindacale.

La Presidenza, nei limiti consentiti dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi e aerei, potrà delegare alle singole Associazioni federate la risoluzione di particolari questioni.

Art. 20.

Le Associazioni federate non possono stipulare direttamente contratti collettivi di lavoro, nè introdurre giudizi dinanzi alla Magistratura del lavoro senza il consenso esplicito della Federazione (la quale, a sua volta, deve attenersi alle norme stabilite dallo statuto della Confederazione), e, se convenute, dovranno darne immediato avviso alla Presidenza a cui dovranno trasmettere copia degli atti e dei documenti relativi alla controversia.

Art. 21.

Le Associazioni federate, oltre ai contributi di legge, potranno essere chiamate a versare alla Federazione un contributo suppletivo annuo che sarà stabilito dal Consiglio, in misura non superiore a quella stabilita per il contributo obbligatorio a sensi di legge.

Detto contributo suppletivo varierà a seconda delle diverse categorie di navi federate.

Art. 22.

I contributi annui suppletivi dovranno essere pagati per intero se l'Associazione entra a far parte della Federazione nel primo semestre dell'anno solare; per metà se la sua ammissione nella Federazione avrà luogo nel secondo semestre.

Art. 23.

Le variazioni di tonnellaggio che si verificassero nella flotta delle Associazioni federate nel corso dell'anno, debbono essere denunciate senza ritardo alla Federazione e saranno regolate, agli effetti dei contributi suppletivi, a partire dal semestre solare successivo a quello in cui si saranno verificate.

Art. 24.

Salve le disposizioni di legge per i contributi obbligatori, le Associazioni possono recedere dalla Federazione mediante comunicazione scritta diretta alla Presidenza.

Il recesso produce immediato effetto per quanto si riferisce al diritto di voto e al pagamento dei contributi suppletivi non ancora deliberati alla data del recesso stesso.

Art. 25.

Possono essere motivi di esclusione dalla Federazione, oltre quelli stabiliti dalla legge, gli atti di indisciplina delle Associazioni federate e la mancata osservanza delle deliberazioni prese e degli impegni regolarmente assunti dagli organi federali.

Art. 26.

Per tutto ciò che non è particolarmente stabilito nel presente statuto sono da osservarsi le norme dettate dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento, nonchè da qualsiasi altra disposizione legislativa.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Il primo biennio del Consiglio finirà il 30 giugno 1928.

Art. 28.

Il primo esercizio finanziario della Federazione si chiuderà il 30 giugno 1927.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione fascista armatori di navi da carico.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Genova, la « Associazione fascista armatori di navi da carico ».

Sedi secondarie dell'Associazione potranno essere costituite nella circoscrizione territoriale di essa per deliberazione del Consiglio.

Art. 2.

L'Associazione estende la sua giurisdizione, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, al territorio delle Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma), Napoli, Reggio Calabria e Cagliari, eccettuato il territorio degli uffici circondariali marittimi di Viareggio e di Torre del Greco, per la categoria degli armatori esercenti prevalentemente navi da carico di qualunque specie (purchè non miste da carico e passeggeri) e rimorchiatori.

Per navi s'intendono sempre, agli effetti del presente statuto, quelle munite di atto di nazionalità, ad eccezione dei rimorchiatori che possono anche esserne sprovvisti.

Possono far parte dell'Associazione le Associazioni di armatori che esercitino prevalentemente navi da carico a sensi dei commi precedenti e che abbiano il loro tonnellaggio iscritto entro i limiti territoriali indicati nel primo comma del presente articolo o ivi abbiano il centro principale dei loro interessi.

Art. 3.

L'Associazione è divisa in due Sezioni:

a) Sezione piroscafi e motonavi;

b) Sezione velieri, motovelieri e naviglio minore.

Il funzionamento delle Sezioni sarà disciplinato dal regolamento interno da approvarsi dall'assemblea generale ferme restando le disposizioni del presente statuto.

Art. 4.

L'Associazione ha per scopo:

a) di stringere i rapporti fra gli armatori associati unendo le loro energie alla protezione e difesa degli interessi comuni;

b) di aiutare con tutti i mezzi possibili lo sviluppo e la prosperità della Marina mercantile italiana e specialmente di quella da carico studiando tutte le questioni giuridiche ed economiche che la interessano;

c) di rappresentare e sostenere gli interessi generali della Marina mercantile da carico nei confronti del Governo, delle pubbliche Amministrazioni, dei Consigli provinciali dell'economia, dei Registri di classificazione e di tutti gli enti pubblici e privati;

d) di stipulare, entro i limiti consentiti dalla legge e dallo statuto della Federazione di cui l'Associazione fa parte, contratti collettivi di lavoro con le Associazioni rappresentanti i prestatori d'opera alle dipendenze degli armatori esercenti prevalentemente navi da carico a sensi dell'articolo 2;

e) di rappresentare ed assistere gli armatori federati nelle controversie ed eventualmente nei giudizi di materia sindacale, coordinandone l'azione e conciliandone gli interessi sempre compatibilmente colle disposizioni dello statuto della Federazione suddetta;

f) di assolvere i còmpiti indicati nell'art 1, n. 2, della citata legge 3 aprile 1926, n. 563, ed in generale tutti quelli dalla legge stessa contemplati;

g) di fare infine tutto ciò che possa condurre al raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti alinea, prendendo anche parte ad Associazioni marittime nazionali e, compatibilmente colle disposizioni di legge, anche ad Associazioni internazionali, promovendo e partecipando a Congressi e a quanto in genere si mostrerà efficace al raggiungimento dei fini proposti.

Organi dell'Associazione.

Art. 5.

Organi dell'Associazione sono i seguenti:
l'assemblea generale;
il Consiglio;
la Presidenza.

Art. 6.

L'assemblea generale è formata dai rappresentanti delle aziende armatoriali iscritte all'Associazione. Essi devono essere scelti rispettivamente fra i titolari, direttori, gerenti e procuratori delle aziende armatoriali facenti parte dell'Associazione stessa.

Essi hanno diritto ad un voto fino a 1000 tonnellate di stazza lorda rappresentate e a tanti voti supplementari quante sono le migliaia di tonnellate che rappresentano oltre le prime 1000.

Nel computo dei voti supplementari le frazioni di migliaia di tonnellate superiori ai $\frac{500}{1000}$ dànno diritto ad un voto.

Art. 7.

L'assemblea è l'organo supremo dell'Associazione ed esercita la sopraintendenza sull'attività generale di essa.

L'assemblea sarà convocata ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente quando se ne riveli la necessità, su decisione del presidente e del Consiglio, o quando lo richieda una parte dei suoi membri rappresentante almeno un quinto del tonnellaggio associato.

Le convocazioni dell'assemblea devono essere fatte per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione colla indicazione dell'ordine del giorno e del luogo della riunione stessa.

L'assemblea può riunirsi in seconda convocazione dopo almeno 48 ore dalla prima convocazione, purchè l'avviso della seconda sia dato contestualmente a quello della prima.

L'assemblea delibera validamente in prima convocazione a maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i suoi componenti, ed in seconda convocazione colla maggioranza dei tre quarti dei voti spettanti ai presenti o rappresentati.

Ha pure facoltà di procedere a modificazioni del presente statuto con la maggioranza dei tre quarti dei voti spettanti ai suoi componenti in prima convocazione, e dei quattro quinti dei voti spettanti ai presenti e rappresentati in seconda convocazione, salvo l'approvazione dell'autorità competente.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Art. 8.

Il Consiglio è composto di membri elettivi, che sono nominati dall'assemblea generale in numero non superiore ai 25 e sono scelti fra le persone aventi i requisiti prescritti dal 2° comma dell'art. 6 ed appartenenti alle aziende armatoriali iscritte all'Associazione.

Art. 9.

Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Associazione.

I membri del Consiglio hanno un solo voto ciascuno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio debbono essere presenti o rappresentati almeno metà dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati.

Al Consiglio spetta il potere disciplinare sui soci e ad esso è riservata la facoltà prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

E' di competenza del Consiglio la nomina di mandatari o rappresentanti dell'Associazione a qualsiasi effetto.

Art. 10.

Il Consiglio si riunisce normalmente una volta al mese e tutte le volte che la Presidenza lo crederà utile: nell'avviso di convocazione, che dovrà essere inviato con tre giorni almeno di preavviso, sarà indicato l'ordine del giorno e il luogo dell'adunanza.

In casi d'urgenza il Consiglio può essere convocato anche telegraficamente con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio può essere altresì convocato su domanda di un quarto dei suoi membri.

Art. 11.

Le deliberazioni del Consiglio saranno obbligatorie per tutti gli armatori associati.

Art. 12.

Il Consiglio, su proposta della Presidenza, può delegare la trattazione di particolari questioni a Commissioni speciali od anche agli organi direttivi delle Sezioni di cui all'art. 3.

Art. 13.

Il Consiglio dura in carica due anni: i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 14.

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiuderà ogni anno al 30 giugno.

L'assemblea nomina ogni anno fra i suoi componenti, o fra i soci aderenti di cui all'art. 21, tre revisori dei conti che hanno diritto di intervenire con voto consultivo alle riunioni del Consiglio.

Art. 15.

Tanto i membri dell'assemblea quanto quelli del Consiglio possono nominare dei sostituti permanenti scegliendoli fra i membri delle proprie aziende che abbiano i requisiti di cui all'art. 6, comma 2°, del presente statuto, dandone comunicazione alla Presidenza.

Ciascun membro effettivo del Consiglio, in caso di impedimento suo e del suo sostituto, ha facoltà di delegare la sua rappresentanza ad altro membro del Consiglio che non abbia già altra delega per la stessa adunanza.

Ciascun componente dell'assemblea può conferire analoga delega ad altro membro dell'assemblea stessa, ma non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe per uno stesso delegato.

Art. 16.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e uno o più vice presidenti dell'Associazione. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 17.

Il presidente, a termini dell'art. 7, primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, dirige e rappresenta l'Associazione ed è responsabile del suo andamento.

La nomina del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 18.

Il segretario è nominato dal Consiglio che ne determina le attribuzioni.

Esso uniforma i suoi atti alle direttive degli organi dell'Associazione e risponde della esecuzione dei relativi deliberati.

A cura del segretario le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio sono verbalizzate in libri separati.

Degli armatori associati.

Art. 19.

E' fatto obbligo agli armatori iscritti di portare sollecitamente a cognizione del Consiglio, per il tramite della Presidenza, ogni questione di indole sindacale.

Art. 20.

Gli armatori associati, oltre ai contributi di legge, potranno essere chiamati a versare all'Associazione un contributo suppletivo annuo che sarà stabilito dal Consiglio, in misura non superiore a quella del contributo obbligatorio a sensi di legge.

Detto contributo suppletivo varierà a seconda delle diverse categorie di navi associate.

Art. 21.

Gli armatori che abbiano cessato di possedere naviglio possono essere ammessi a far parte dell'Associazione col contributo fisso annuo di L. 200 in qualità di soci aderenti, con diritto a voto consultivo nell'assemblea generale.

Art. 22.

I contributi annui suppletivi dovranno essere pagati per intero se il socio entra a far parte dell'Associazione nel primo semestre dell'anno solare; per metà se la sua ammissione nell'Associazione avrà luogo nel secondo semestre.

Art. 23.

Le variazioni di tonnellaggio che si verificassero nella flotta degli armatori associati nel corso dell'anno, debbono essere denunciate senza ritardo all'Associazione e saranno regolate, agli effetti dei contributi suppletivi, a partire dal semestre solare successivo a quello in cui si saranno verificate.

Art. 24.

Salve le disposizioni di legge per i contributi obbligatori, gli armatori iscritti possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta diretta alla Presidenza.

Il recesso produce immediato effetto per quanto si riferisce al diritto di voto e al pagamento dei contributi suppletivi non ancora deliberati alla data del recesso stesso.

Art. 25.

Possono essere motivi di esclusione dall'Associazione, oltre quelli stabiliti dalla legge, gli atti di indisciplina degli armatori federati e la mancata osservanza delle deliberazioni prese e degli impegni regolarmente assunti dagli organi dell'Associazione.

Art. 26.

Per tutto ciò che non è particolarmente stabilito nel presente statuto sono da osservarsi le norme dettate dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento, nonchè da qualsiasi altra disposizione legislativa.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Il primo biennio del Consiglio finirà il 30 giugno 1928.

Art. 28.

Il primo esercizio finanziario dell'Associazione si chiuderà il 30 giugno 1927.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale.

Art. 1.

E' costituita con sede in Trieste la « Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale »

La sua giurisdizione si estende al territorio compreso nelle Direzioni marittime di Trieste, Fiume, e nel compartimento marittimo di Zara.

Art. 2.

La Federazione ha la sua sede principale a Trieste.

Su deliberazione del Consiglio direttivo la Federazione potrà costituire proprie sedi in altri porti della propria giurisdizione territoriale.

Art. 3.

La Federazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4.

La Federazione ha per iscopo di rappresentare e promuovere gli interessi comuni delle Associazioni federate e di aiutare con ogni mezzo lo sviluppo e la prosperità della Marina mercantile nazionale.

Essa si propone in particolare:

a) di sostenere e tutelare gli interessi generali della Marina mercantile nazionale e quelli speciali della Marina adriatica orientale nei loro rapporti col Governo, con le pubbliche Amministrazioni, con le rappresentanze commerciali e con tutti gli altri enti pubblici e privati;

b) di stipulare contratti collettivi di lavoro con le Associazioni rappresentanti tutto il personale di terra e di mare alle dipendenze degli armatori, salve le limitazioni contenute nello statuto della Confederazione fascista imprese trasporti marittimi e aerei;

c) di rappresentare ed assistere le Associazioni federate nelle controversie ed eventualmente nei giudizi di natura sindacale, coordinandone e conciliandone gli interessi;

d) di assolvere ai cómpiti indicati nell'art. 1, n. 2, della legge sul riconoscimento dei Sindacati;

e) di eleggere e designare rappresentanti degli interessi marittimi e della classe armatoriale in tutti gli enti, consessi, organi legislativi, economici e tecnici, ove tali rappresentanze siano ammesse;

f) di promuovere e cooperare alla promulgazione, riforma e miglioramento di leggi ed usi marittimi;

g) di curare il mantenimento dei buoni rapporti sia fra le Associazioni federate sia fra queste e le Associazioni affini nazionali ed estere, partecipando eventualmente ad Associazioni marittime nazionali, e, previo consenso governativo, ad Associazioni internazionali, come pure prendendo l'iniziativa di conferenze e di quanto altro possa facilitare il conseguimento dei fini preposti.

Le Associazioni federate restano autorizzate a risolvere le vertenze di carattere particolare, relative ai servizi di bordo e di terra, dei loro associati, direttamente con le organizzazioni del personale amministrativo e navigante, non invalidando però i principî d'ordine generale della Federazione o della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

Soci.

Art. 5.

Possono far parte della Federazione, Associazioni di armatori che esercitano navi per servizi da passeggieri e/o da carico, liberi e/o sovvenzionati, e che abbiano la sede principale dei loro affari in una città dell'Adriatico orientale, oppure abbiano il loro tonnellaggio iscritto in uno dei compartimenti marittimi indicati nell'art. 1.

Condizione essenziale per l'ammissione nella Federazione è che le Associazioni sopra accennate abbiano i requisiti voluti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La domanda di ammissione a socio deve essere diretta al presidente della Federazione; essa implica conoscenza ed adesione incondizionata al presente statuto. Sulla domanda decide il Consiglio.

Sulle domande di ammissione, in quanto non si tratti di soci che abbiano già aderito, decide il Consiglio direttivo a maggioranza di voti.

In caso che la domanda non sia accolta, è ammesso il ricorso all'assemblea; il ricorso deve essere indirizzato al presidente della Federazione entro venti giorni dalla notifica della decisione del Consiglio direttivo, che dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata. La decisione dell'assemblea è definitiva, salvo sempre il ricorso di legge.

Art. 6.

Le Associazioni federate possono recedere, di biennio in biennio, dalla iscrizione alla Federazione, dandone comunicazione scritta al presidente della Federazione con lettera raccomandata, tre mesi prima dell'espiro del biennio.

Il primo biennio finisce col 31 dicembre 1928.

Il recesso produce effetto immediato per quanto si riferisce al pagamento di eventuali contributi suppletivi, purchè non deliberati prima del recesso, restando impregiudicati i diritti spettanti alla Federazione in base all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 7.

Sono motivi di esclusione delle Associazioni dalla Federazione:

a) il venir meno, nelle Associazioni federate, dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

b) il mancato rispetto, da parte dell'Associazione federata, alle deliberazioni legittimamente prese dagli organi direttivi della Federazione.

Art. 8.

A norma della legge sui contratti collettivi del lavoro, la Federazione farà parte della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei in Roma, alla quale sottoporrà tutti i problemi di carattere sindacale per la decisione definitiva.

La Federazione non ha alcun rapporto di dipendenza con altre Federazioni.

Fondi e versamenti.

Art. 9.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi, la Federazione si atterrà alle norme che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni, ed a quelle emanate dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

E' in facoltà del Comitato di deliberare contributi suppletivi a carico delle Associazioni federate, in misura però non mai superiore a quella stabilita per i contributi obbligatori a sensi di legge, determinando, a norma del regolamento interno, le norme per la loro ripartizione fra le Associazioni federate.

Amministrazione della Federazione.

Art. 10.

La Federazione è amministrata da un Consiglio direttivo e da un Comitato esecutivo.

I riuniti Consigli delle Associazioni federate costituiscono il Consiglio della Federazione.

Il primo Consiglio, che resterà in carica fino al 31 dicembre 1927, sarà così costituito da 22 persone, nominate come segue:

Per l'« Associazione fascista armatori di linea dell'Adriatico orientale »:

dal Lloyd Triestino S. N.:

membri effettivi: 1. Grand'uff. G. Ucelli; 2. Comm. cap. F. Radivo; 3. Cav. Fabio Fonda;

membri sostituti: 1. Dott. M. Boianovich; 2. Comm. G. Gamba; 3. Cav. G. B. Merega;

dalla « Cosulich » S. T. N.:

membri effettivi: 4. Cav. lav. comm. Alberto Cosulich; 5. Cav uff. Guido Cosulich;

membri sostituti: 4. Comm. A. N. Cosulich; 5. Cap. Giuseppe Cosulich;

dalla Ditta D. Tripcovich:

membri effettivi: 6. Dott. Mario Tripcovich; 7. Paolo Tripcovich;

membri sostituti: 6. Oliviero Tripcovich; 7. Cap. Antonio Radonicich;

dalla « Adria » Società navigazione, Fiume:

membro effettivo: 8. Cap. Guido Premuda;

membro sostituto: 8. Luigi Nicolich;

dalle Società costiere di Trieste:

membro effettivo e sostituto: 9. da destinarsi;

dalle Società costiere di Fiume:

membro effettivo e sostituto: 10. da designarsi.

Per l'« Associazione fascista degli armatori di navi da carico dell'Adriatico orientale »:

dalla Navigazione Libera Triestina:

membri effettivi: 11. Grand'uff. E. Pollich; 12. Marchese G. de Vienna;

membri sostituti: 11. Dott. G. Goldschmid; 12. Cap. G. Suttora;
dalla Ditta D. Tripcovich e Compagnia Navigazione Generale D. Tripcovich, Società anonima:
membro effettivo: 13. Dott. M. Tripcovich;
membro sostituto: 13. Oliviero Tripcovich;
dalla Società Generale Gerolimich;
membro effettivo: 14. Giuseppe F. Gerolimich;
membro sostituto: 14. Capitano P. Gerolimich;
dalla « Perseveranza » Società Anonima:
membro effettivo: 15. Cav. uff. G. Freno;
membro supplente: 15. Cap. G. Vidulich;
dalla Società Navigazione G. L. Premuda:
membro effettivo: 16. Cav. G. L. Premuda;
membro supplente: 16. Cap. S. Cosulich;
dalla Navigazione Carlo Martinolich:
membro effettivo: 17. Carlo Martinolich;
membro supplente: 17. Cap. M. Martinolich;
dalla Ditta G. Tarabochia e C.:
membro effettivo: 18. Gustavo Tarabochia;
membro supplente: 18. Dott. V. Frausin;
dalla « Oriente » Società armatori marittimi, Fiume:
membro effettivo: 19. Grand'uff. A. Ossoinak;
membro supplente: 19. da designarsi;
dalla Società Nav. Vap. Marco U. Martinolich, Lussinpiccolo:
membro effettivo: 20. Ing. M. U. Martinolich;
membro supplente: 20. Cap. E. Tarabochia;
dalla Società Navigazione « Lussino » Lussinpiccolo:
membro effettivo: 21. Ing. Cattarinich;
membro supplente: 21. Antonio Tarabochia;
dalla « Liburnica » Società navigazione a vapore, Lussinpiccolo:
membro effettivo: 22. Cap. G. Premuda;
membro supplente: 22. Marino Premuda.

Possono essere consiglieri e sostituti soltanto i membri effettivi e supplenti degli organi direttivi delle Associazioni federate.

La designazione a consigliere s'intende normalmente fatta per due anni, salvo le modificazioni che le Associazioni federate avranno diritto di fare per la designazione dei consiglieri medesimi anche nel corso del biennio a norma delle disposizioni dei loro statuti.

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni ed alla scadenza del biennio viene rieletto con le medesime norme. Il primo biennio finisce col 31 dicembre 1928.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è chiamato ad adottare tutti i provvedimenti che siano riconosciuti utili al conseguimento degli scopi della Federazione.

Sono sue speciali attribuzioni:

a) la convocazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie e l'esecuzione dei deliberati delle medesime;

b) la relazione del bilancio da presentarsi all'approvazione dell'assemblea;

c) la compilazione del regolamento interno;

d) l'ammissione di nuovi soci;

e) l'elezione del presidente ed uno o due vice-presidenti della Federazione;

f) la nomina del segretario e la fissazione delle relative condizioni di servizio;

g) l'organizzazione, su proposta del segretario, degli uffici, rispettivamente l'assunzione ed il licenziamento del personale;

h) la rappresentanza e l'assistenza delle Associazioni federate in tutte le trattative, stipulazioni e controversie sindacali, nei limiti consentiti dallo statuto della Confederazione fascista imprese trasporti marittimi e aerei;

i) l'esercizio del potere disciplinare sui soci e della facoltà prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 12.

Il presidente della Federazione presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato, dirige e rappresenta la Federazione e assume la responsabilità dell'andamento di essa a' sensi di legge.

La nomina del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo viene convocato a seduta dal presidente o da un vice-presidente quando il bisogno lo richiede, oppure su richiesta di due consiglieri, ad ogni modo non ad intervalli più lunghi di sei mesi.

Per deliberare sugli oggetti ordinari è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri o dei rispettivi sostituti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Per deliberare validamente su questioni che toccano interessi vitali di tutte le Associazioni federate, sarà invece necessaria la presenza di almeno due terzi dei consiglieri o dei rispettivi sostituti e l'adesione di almeno tre quarti dei presenti.

Art. 14.

Ogni tre consiglieri delegano un membro nel Comitato esecutivo, scelto fra i componenti il Consiglio direttivo.

Il Comitato esecutivo è presieduto dallo stesso presidente o da un vice-presidente della Federazione.

Esso delibera validamente quando tutti i suoi membri siano stati invitati in tempo utile ed almeno tre siano presenti.

Incombe al Comitato esecutivo la sorveglianza immediata e continua della gestione federale e degli uffici, essendo obbligo del segretario di riferire al medesimo su tutti gli affari che interessano la Federazione e di ritirare la sua adesione per le pratiche da avviarsi. Il Consiglio direttivo può inoltre demandare al Comitato esecutivo le mansioni elencate all'art. 8, lettere *a*), *d*), *f*), *g*), *h*) del presente statuto.

Il Comitato esecutivo, salvo casi che a giudizio del presidente o di due consiglieri rivestano particolare importanza, è autorizzato altresì a prendere e mandare ad effetto le iniziative da esso ritenute corrispondenti agli scopi sociali, relazionando in argomento al Consiglio direttivo.

Art. 15.

Atti che obbligano la Federazione devono essere firmati dal presidente del Consiglio direttivo o dal segretario o dai loro sostituti; la semplice corrispondenza può essere firmata dal segretario e, in caso di suo impedimento, dal suo sostituto.

Art. 16.

Il presidente e i vice-presidenti federali, nonchè i membri del Comitato esecutivo durano in carica per un anno. Essi sono rieleggibili.

Le funzioni dei medesimi, al pari di quelle di tutti i membri del Consiglio direttivo, sono gratuite.

Le eventuali spese di viaggio dei membri del Consiglio e del Comitato non sono a carico della Federazione.

Art. 17.

Le Associazioni federate hanno l'obbligo di portare a conoscenza della segreteria qualunque questione sindacale che possa avere direttamente o indirettamente riflesso economico su imprese di navigazione.

Il segretario è tenuto ad esaminare sollecitamente le controversie che gli vengono comunicate ed è tenuto a collaborare con l'Associazione interessata per risolverle.

Ove occorra ed a richiesta dell'Associazione interessata, il segretario convoca il Comitato per le deliberazioni del caso.

Assemblee ordinarie e straordinarie.

Art. 18.

I soci delle Associazioni federate costituiscono l'assemblea della Federazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono ordinarie e straordinarie. Ordinariamente l'assemblea è convocata ogni anno nel mese di aprile. In via straordinaria l'assemblea generale viene convocata ogni volta che ne faccia la richiesta almeno un quinto dei soci aderenti ad una delle Associazioni federate.

Le convocazioni dovranno farsi in via ordinaria con 15 giorni di preavviso, con lettera raccomandata, a mezzo di invito personale ai soci delle associazioni federate, contenente l'ordine del giorno ed occorrendo con opportuna inserzione sui giornali.

In casi eccezionali è data facoltà al Consiglio direttivo di convocare l'assemblea in quei più brevi termini che riterrà opportuni.

Art. 19.

L'assemblea sarà validamente costituita quando vi intervenga almeno la metà dei suoi membri.

Per il caso che l'assemblea vada deserta in prima convocazione, sarà indetta una seconda convocazione a distanza di otto giorni.

L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 20.

Un membro dell'assemblea può farsi rappresentare all'assemblea stessa con mandato scritto da altro membro.

Nessun intervenuto potrà disporre di più di tre deleghe compresa la propria.

Art. 21.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da un vice-presidente od eventualmente dal membro presente più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni 100 lire versate del complessivo contributo obbligatorio annuo dànno diritto ad un voto.

Per le modificazioni dello statuto, per la trasformazione e lo scioglimento della Federazione, come pure per quei deliberati che il Consiglio direttivo avrà ritenuto di speciale entità e come tali li avrà denunciati nel relativo ordine del giorno, è necessaria la maggioranza di almeno tre quarti di voti dei presenti.

Art. 22.

Argomenti non posti all'ordine del giorno potranno essere trattati solo quando un'Associazione federata ne abbia proposta la discussione al Consiglio direttivo in iscritto almeno otto giorni prima dell'assemblea generale, oppure quando l'assemblea stessa si dichiari a voti unanimi d'accordo per l'immediata trattazione.

Art. 23.

L'assemblea delibera sulla relazione del Consiglio direttivo, sull'andamento della Federazione, sul bilancio consuntivo, come pure su tutte le pratiche che ad essa sono sottoposte. Essa nomina annualmente tre revisori effettivi ed uno sostituto.

I rispettivi processi verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario e da qualunque partecipante che desideri apporvi la sua firma.

Art. 24.

In caso di liquidazione della Federazione, il Consiglio direttivo ne determina le norme a sensi di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione fascista degli armatori di linea dell'Adriatico orientale.

Art. 1.

E' costituita con sede in Trieste l' « Associazione fascista degli armatori di linea dell'Adriatico orientale ».

La sua giurisdizione si estende al territorio compreso nelle Direzioni marittime di Trieste, Fiume, e nel compartimento marittimo di Zara.

Art. 2.

L'Associazione ha la sua sede principale a Trieste.

Su deliberazione del Consiglio direttivo l'Associazione potrà costituire proprie sedi in altri porti della propria giurisdizione territoriale.

Art. 3.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4.

L'Associazione ha per iscopo di rappresentare e promuovere gli interessi comuni degli armatori associati e di aiutare con ogni mezzo lo sviluppo e la prosperità della Marina mercantile nazionale.

Essa si propone in particolare:

a) di stipulare contratti collettivi di lavoro con le associazioni rappresentanti tutto il personale di terra e di mare alle dipendenze degli armatori;

b) di rappresentare ed assistere gli armatori associati nelle controversie ed eventualmente nei giudizi di natura sindacale, coordinandone e conciliandone gli interessi;

c) di assolvere ai compiti indicati nell'art. 1, n. 2, della legge sul riconoscimento dei sindacati.

Gli armatori associati restano autorizzati a risolvere le vertenze di carattere particolare, relative ai loro servizi di bordo e di terra, direttamente con le organizzazioni dei loro dipendenti, non invalidando però i principî d'ordine generale della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale e della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

L'attività dell'Associazione è in ogni caso e ad ogni effetto contenuta nei limiti segnati dagli statuti delle organizzazioni sindacali di grado superiore dalle quali essa dipende.

Soci.

Art. 5.

Possono far parte dell'Associazione, armatori singoli e compagnie armatrici che esercitano prevalentemente navi per servizi di linea da passeggeri e/o da carico, liberi e/o sovvenzionati, e che abbiano la sede principale dei loro affari in una città dell'Adriatico orientale, oppure abbiano il loro tonnellaggio iscritto in uno dei compartimenti marittimi indicati nell'art. 1.

L'armatore che abbia il proprio tonnellaggio iscritto in territori appartenenti alle circoscrizioni di due o più Associazioni, ha facoltà di aderire integralmente all'una o all'altra, oppure di aderire contemporaneamente alle diverse Associazioni in proporzione del proprio tonnellaggio iscritto nella circoscrizione territoriale di ciascuna.

Per essere socio, l'armatore che abbia le sue navi iscritte in un compartimento marittimo compreso nella circoscrizione territoriale dell'Associazione, deve aderire a questa almeno con tutte le navi inscritte in esso compartimento.

Condizioni essenziali per l'ammissione nell'Associazione sono i requisiti voluti dalle norme di legge.

La domanda di ammissione a socio deve essere diretta al presidente dell'Associazione; essa implica conoscenza ed adesione incondizionata al presente statuto.

Sulle domande di ammissione, in quanto non si tratti di soci che abbiano già aderito, decide il Consiglio direttivo a maggioranza di voti.

In caso che la domanda non sia accolta, è ammesso il ricorso all'assemblea; il ricorso deve essere indirizzato al presidente dell'Associazione entro venti giorni dalla notifica della decisione del Consiglio direttivo, che dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata. La decisione dell'assemblea è definitiva, salvo sempre il ricorso di legge.

Art. 6.

I soci possono recedere, di biennio in biennio, dalla iscrizione all'Associazione, dandone comunicazione scritta al presidente della Associazione con lettera raccomandata, tre mesi prima dell'espiro del biennio.

Il primo biennio finisce col 31 dicembre 1928.

Il recesso produce effetto immediato per quanto si riferisce al pagamento di eventuali contributi suppletivi, purchè non deliberati prima del recesso, restando impregiudicati i diritti spettanti alla Associazione in base all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 7.

Sono motivi di esclusione dei soci dalla Associazione:

a) la cessazione di requisiti richiesti per i soci;

b) il mancato rispetto, da parte del socio, alle deliberazioni legittimamente prese dagli organi direttivi dell'Associazione;

c) la cessazione di esercizio di navi e servizi a sensi dell'art. 5 del presente statuto.

Art. 8.

A norma della legge sui contratti collettivi del lavoro, l'Associazione farà parte della « Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale » in Trieste e della « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei » in Roma, alla quale sottoporrà gerarchicamente tutti i problemi di carattere sindacale per la decisione definitiva.

L'Associazione non ha alcun rapporto di dipendenza con altre Associazioni.

Fondi e versamenti.

Art. 9.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi, l'Associazione si atterrà alle norme che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni, a quelle della « Federazione fascista armatori dell'Adriatico orientale », ed a quelle emanate dalla « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei ».

E' in facoltà del Comitato di deliberare contributi suppletivi a carico degli armatori associati, in misura però non mai superiore a quella stabilita per i contributi obbligatori a sensi di legge, determinando, a norma del regolamento interno, le norme per la loro ripartizione fra gli armatori associati.

Amministrazione dell'Associazione.

Art. 10.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo e da un Comitato esecutivo.

Ogni socio che dia almeno 10,000 lire di contributo, oppure possieda 10.000 tonnellate di stazza lorda od almeno due navi di oltre 250 tonnellate di stazza lorda per cadauna, ha diritto di designare un suo rappresentante ed un sostituto nel Consiglio direttivo.

I soci che dànno più di 10,000 lire di contributo, per ogni successive 20,000 iniziate oltre le 10,000 avranno diritto di designare un ulteriore delegato effettivo ed un sostituto.

Gli armatori che dispongono di un contributo inferiore a 10,000 lire oppure non raggiungono i limiti di tonnellaggio, possono riunirsi con altri armatori per completare l'ammontare del contributo o il numero di tonnellaggio o di navi che dànno diritto alla designazione di un consigliere.

Il primo Consiglio direttivo, che resterà in carica fino al 31 dicembre 1927, sarà costituito di 10 membri e nominato come segue:

in rappresentanza:

del Lloyd Triestino:

membri effettivi: 1. gr. uff. Ucelli; 2. comm. cap. Radivo; 3. cav. Fabio Fonda;

membri sostituti: 1. dott. M. Bojanovich; 2. comm. C. Gamba; 3. cav. G. B. Merega;

della « Cosulich » S. T. N.:

membri effettivi: 4. cav. lav. A. Cosulich; 5. cav. uff. Guido Cosulich;

membri sostituti: 4. comm. A. N. Cosulich; 5. cap. Giuseppe Cosulich;

della ditta D. Tripcovich S. A.:

membri effettivi: 6. dott. M. Tripcovich; 7. Paolo Tripcovich;

membri sostituti: 6. Oliviero Tripcovich; 7. cap. A. Radonicich;

dell' « Adria » Società navigazione marittima Fiume:

membro effettivo: 8. cap. Giuseppe Premuda;

membro sostituto: 8. Luigi Nicolich;

delle Società costiere di Trieste:

membro effettivo e sostituto: 9. da designare;

delle Società costiere di Fiume:

membro effettivo e sostituto: 10. da designare.

Possono essere consiglieri o sostituti soltanto i soci iscritti all'Associazione, i membri del Consiglio di amministra-

zione, i direttori, i gerenti o i procuratori, degli armatori o delle società armatrici aderenti all'Associazione.

La designazione a consigliere s'intende normalmente fatta per due anni, salvo le modificazioni e le eventuali integrazioni che i soci o gruppi di soci delegati avranno diritto di fare per la designazione dei consiglieri medesimi anche nel corso del biennio, a norma di quest'articolo.

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni ed alla scadenza del biennio viene rieletto con le medesime norme; il primo biennio finisce col 31 dicembre 1928.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è chiamato ad adottare tutti i provvedimenti che siano riconosciuti utili al conseguimento degli scopi sociali.

Sono sue speciali attribuzioni:

a) la convocazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie e l'esecuzione dei deliberati delle medesime;

b) la relazione del bilancio da presentarsi all'approvazione dell'assemblea;

c) la compilazione del regolamento interno;

d) l'ammissione di nuovi soci;

e) l'elezione del presidente ed uno o due vice-presidenti dell'Associazione;

f) la nomina del segretario e la fissazione della relativa condizione di servizio;

g) l'organizzazione, su proposta del segretario, degli uffici, rispettivamente l'assunzione ed il licenziamento del personale;

h) la rappresentanza e l'assistenza degli armatori associati in tutte le trattative, stipulazioni e controversie sindacali;

i) l'esercizio del potere disciplinare sui soci e della facoltà prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 12.

Il presidente dell'Associazione presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato, dirige e rappresenta l'Associazione e assume la responsabilità dell'andamento di essa, a sensi di legge.

La nomina del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo viene convocato a seduta dal presidente o da un vice-presidente, quando il bisogno lo richiede, oppure su richiesta di due consiglieri, ad ogni modo non ad intervalli più lunghi di sei mesi.

Per deliberare sugli oggetti ordinari è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri o dei rispettivi sostituti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Per deliberare validamente su questioni che colpiscono interessi vitali della generalità dei singoli soci, sarà invece necessaria la presenza di almeno due terzi dei consiglieri o dei rispettivi sostituti e l'adesione di almeno tre quarti dei presenti.

Art. 14.

Ogni tre consiglieri delegano un membro nel Comitato esecutivo scelto fra i componenti il Consiglio direttivo.

Il Comitato esecutivo è presieduto dallo stesso presidente o da un vice-presidente dell'Associazione.

Esso delibera validamente quando tutti i suoi membri siano stati invitati in tempo utile ed almeno tre siano presenti.

Incombe al Comitato esecutivo la sorveglianza immediata e continua della gestione sociale e degli uffici, essendo obbligo del segretario di riferire al medesimo su tutti gli affari che interessano l'Associazione e di ritirare la sua adesione per le pratiche da avviarsi.

Il Consiglio direttivo può inoltre demandare al Comitato esecutivo le mansioni elencate all'art. 8, lettere *a*), *d*), *f*), *g*), *h*), del presente statuto.

Il Comitato esecutivo, salvo casi che a giudizio del presidente o di due consiglieri rivestano particolare importanza, è autorizzato altresì di prendere e mandare ad effetto le iniziative da esso ritenute corrispondenti agli scopi sociali, relazionando in argomento al Consiglio direttivo.

Art. 15.

Atti che obbligano l'Associazione devono essere firmati dal presidente del Consiglio direttivo e dal segretario o dai loro sostituti; la semplice corrispondenza può essere firmata dal segretario e, in caso di suo impedimento, dal suo sostituto.

Art. 16.

Il presidente e i vice-presidenti, nonchè i membri del Comitato esecutivo durano in carica per un anno. Essi sono rieleggibili.

Le funzioni dei medesimi, al pari di quelle di tutti i membri del Consiglio direttivo, sono gratuite.

Le eventuali spese di viaggio dei membri del Consiglio e del Comitato sono a carico dell'Associazione.

Art. 17.

Gli armatori associati hanno l'obbligo di portare a conoscenza della segreteria qualunque questione sindacale che possa aver direttamente o indirettamente riflesso economico su altre imprese di navigazione.

Il segretario è tenuto ad esaminare sollecitamente le controversie che gli vengono comunicate, ed è tenuto a collaborare con l'armatore interessato, per risolverle.

Ove occorra ed a richiesta dell'Associazione o dell'armatore interessato, il segretario convoca il Comitato per le deliberazioni del caso.

Assemblee ordinarie e straordinarie.

Art. 18.

L'assemblea generale ordinaria viene convocata ogni anno entro il mese di aprile.

Assemblee generali straordinarie vengono indette ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da soci i cui contributi cumulativi raggiungano almeno il 10 per cento degli introiti dell'Associazione per il rispettivo anno.

Le convocazioni dovranno farsi in via ordinaria con 15 giorni di preavviso con lettera raccomandata, a mezzo di invito personale ai soci contenente l'ordine del giorno ed occorrendo con opportuna inserzione sui giornali.

In casi eccezionali è data facoltà al Consiglio direttivo di convocare l'assemblea in quei più brevi termini che riterrà opportuni.

Art. 19.

L'assemblea sarà validamente costituita quando i soci presenti o rappresentati formino assieme almeno la metà dei contributi all'Associazione per il rispettivo anno.

Per il caso che l'assemblea vada deserta in prima convocazione, sarà indetta una seconda convocazione a distanza di otto giorni.

L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la quota rappresentata.

Art. 20.

Un socio può farsi rappresentare all'assemblea con mandato scritto da un altro socio contribuente o dal rappresentante legale dello stesso.

Nessun intervenuto potrà rappresentare più di tre soci compreso sè medesimo.

Art. 21.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da un vice-presidente od eventualmente dal socio presente più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni 100 lire versate del complessivo contributo obbligatorio annuo dànno diritto ad un voto.

Per le modificazioni dello statuto, per la trasformazione e lo scioglimento dell'Associazione, come pure per quei deliberati che il Consiglio direttivo avrà ritenuto di speciale entità e come tali li avrà denunciati nel relativo ordine del giorno, è necessaria la maggioranza qualificata di almeno tre quarti di voti dei presenti.

Art. 22.

Argomenti non posti all'ordine del giorno, potranno essere trattati solo quando il proponente ne abbia proposto la discussione al Consiglio direttivo in iscritto almeno otto giorni prima della assemblea generale, oppure quando l'assemblea stessa si dichiari a voti unanimi d'accordo per la immediata trattazione.

Art. 23.

L'assemblea delibera sulla relazione del Consiglio direttivo, sull'andamento dell'Associazione, sul bilancio consuntivo, come pure su tutte le pratiche che ad essa sono sottoposte. Essa nomina annualmente tre revisori effettivi ed uno sostituto.

I rispettivi processi verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario e da qualunque consigliere che desideri apporvi la sua firma.

Art. 24.

In caso di liquidazione dell'Associazione, il Consiglio direttivo ne determina le norme a sensi di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione fascista degli armatori di navi da carico dell'Adriatico orientale.

Art. 1.

E' costituita con sede in Trieste l' « Associazione fascista degli armatori di navi da carico dell'Adriatico orientale ».

La sua giurisdizione si estende al territorio compreso nel le Direzioni marittime di Trieste, Fiume, e nel compartimento marittimo di Zara.

Art. 2.

L'Associazione ha la sua sede principale a Trieste.

Su deliberazione del Consiglio direttivo l'Associazione potrà costituire proprie sedi in altri porti della propria giurisdizione territoriale.

Art. 3.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4.

L'Associazione ha per iscopo di rappresentare e promuovere gli interessi comuni degli armatori associati e di aiutare con ogni mezzo lo sviluppo e la prosperità della Marina mercantile nazionale.

Essa si propone in particolare:

a) di stipulare contratti collettivi di lavoro con le Associazioni rappresentanti tutto il personale di terra e di mare alle dipendenze degli armatori.

b) di rappresentare ed assistere gli armatori associati nelle controversie ed eventualmente nei giudizi di natura sindacale, coordinandone e conciliandone gli interessi;

c) di assolvere ai cômpiti indicati nell'art. 1, n. 2, della legge sul riconoscimento dei Sindacati.

Gli armatori associati restano autorizzati a risolvere le vertenze di carattere particolare, relative ai loro servizi di bordo e di terra, direttamente con le organizzazioni dei loro dipendenti, non invalidando però i principî d'ordine generale della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale e della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

L'attività dell'Associazione è in ogni caso e ad ogni effetto contenuta nei limiti segnati dagli statuti delle Organizzazioni sindacali di grado superiore, dalle quali essa dipende.

Soci.

Art. 5.

Possono far parte dell'Associazione, armatori singoli e Compagnie armatrici che esercitano prevalentemente navi da carico, e che abbiano la sede principale dei loro affari in una città dell'Adriatico orientale, oppure abbiano il loro tonnellaggio iscritto in uno dei compartimenti marittimi indicati all'art. 1.

L'armatore che abbia il proprio tonnellaggio iscritto in territori appartenenti alle circoscrizioni di due o più associazioni ha facoltà di aderire integralmente all'una o all'altra, oppure di aderire contemporaneamente alle diverse Associazioni in proporzione del proprio tonnellaggio iscritto nella circoscrizione territoriale di ciascuna.

Per essere socio, l'armatore che abbia le sue navi iscritte in un compartimento marittimo compreso nella circoscrizione territoriale dell'Associazione, deve aderire a questa almeno con tutte le navi iscritte in esso compartimento.

Condizioni essenziali per l'ammissione nell'Associazione sono i requisiti voluti dalle norme di legge.

La domanda di ammissione a socio deve essere diretta al presidente dell'Associazione; essa implica conoscenza ed adesione incondizionata al presente statuto.

Sulle domande di ammissione, in quanto non si tratti di soci che abbiano già aderito, decide il Consiglio direttivo a maggioranza di voti.

In caso che la domanda non sia accolta, è ammesso il ricorso all'assemblea; il ricorso deve essere indirizzato al presidente dell'Associazione entro venti giorni dalla notifica

della decisione del Consiglio direttivo, che dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata. La decisione dell'assemblea è definitiva, salvo sempre il ricorso di legge.

Art. 6.

I soci possono recedere, di biennio in biennio, dalla iscrizione all'Associazione, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione con lettera raccomandata, tre mesi prima dell'espiro del biennio.

Il primo biennio finisce col 31 dicembre 1928.

Il recesso produce effetto immediato per quanto si riferisce al pagamento di eventuali contributi suppletivi, purchè non deliberati prima del recesso, restando impregiudicati i diritti spettanti all'Associazione in base all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 7.

Sono motivi di esclusione dei soci dall'Associazione:

a) la cessazione di requisiti richiesti per i soci;

b) il mancato rispetto, da parte del socio, alle deliberazioni legittimamente prese dagli organi direttivi dell'Associazione;

c) la cessazione di esercizio di navi e servizi a sensi dell'art. 5 del presente statuto.

Art. 8.

A norma della legge sui contratti collettivi del lavoro, l'Associazione farà parte della « Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale » in Trieste e della « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei » in Roma, alla quale sottoporrà gerarchicamente tutti i problemi di carattere sindacale per la decisione definitiva.

L'Associazione non ha alcun rapporto di dipendenza con altre Associazioni.

Fondi e versamenti.

Art. 9.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi, l'Associazione si atterrà alle norme che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni, a quelle della « Federazione fascista armatori dell'Adriatico orientale » ed a quelle emanate dalla « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei ».

E' in facoltà del Comitato di deliberare contributi suppletivi a carico degli armatori associati, in misura però non mai superiore a quella stabilita per i contributi obbligatori a sensi di legge, determinando, a norma del regolamento interno, le norme per la loro ripartizione fra gli armatori associati.

Amministrazione dell'Associazione.

Art. 10.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo e da un Comitato esecutivo.

Ogni socio che dia almeno 10,000 lire di contributo, oppure possieda 10.000 tonnellate di stazza lorda od almeno due navi di oltre 250 tonnellate di stazza lorda per cadauna, ha diritto di designare un suo rappresentante ed un sostituto nel Consiglio direttivo.

I soci che dànno più di 10,000 lire di contributo, per ogni successive 20,000 lire iniziate oltre le 10,000 avranno diritto di designare un ulteriore delegato effettivo ed uno sostituto.

Gli armatori che dispongono di un contributo inferiore a 10,000 lire, oppure non raggiungono i limiti di tonnellaggio, possono riunirsi con altri armatori per completare l'ammontare del contributo o il numero di tonnellate o di navi che dànno diritto alla designazione di un consigliere.

Il primo Consiglio direttivo, che resterà in carica fino al 31 dicembre 1927, sarà costituito di 12 membri nominati come segue:

in rappresentanza:

della Navigazione Libera Triestina:
membri effettivi: 1. gr. uff. Pellich; 2. march. de Vicuna;
membri sostituti: 1. dott. Goldschmid; 2. cap. Suttora;

della ditta D. Tripcovich S. A.:
membro effettivo: 3. dott. M. Tripcovich;
membro sostituto: 3. Oliviero Tripcovich;

della Società navigazione Gerolimich:
membro effettivo: 4. Gius. F. Gerolimich;
membro sostituto: 4. cap. P. Gerolimich;

della « Perseveranza » S. A.:
membro effettivo: 5. cav. uff. G. Freno;
membro sostituto: 5. cap. Vidulich;

della Società G. L. Premuda:
membro effettivo: 6. cav. G. L. Premuda;
membro sostituto: 6. cap. Simeone Cosulich;

della Navigazione Martinolich:
membro effettivo: 7. Carlo Martinolich;
membro sostituto: 7. cap. M. Martinolich;

della ditta D. Tarabochia e C.:
membro effettivo: 8. Gustavo Tarabochia;
membro sostituto: 8. dott. V. Frausin;

dell'Oriente Soc. Arm. Fiume:
membro effettivo: 9. gr. uff. Ossoinak;
membro sostituto: 9. da designarsi;

della Soc. Nav. Vap. M. U. Martinolich, Lussino:
membro effettivo: 10. ing. M. U. Martinolich;
membro sostituto: 10. cap. E. Tarabochia;

della Lussino Soc. Nav. Vap., Lussinpiccolo:
membro effettivo: 11. ing. Cattarinich;
membro sostituto: 11. Ant. Tarabochia;

della Liburnica Soc. Nav. Vap., Lussinpiccolo:
membro effettivo: 12. cap. Guido Premuda;
membro sostituto: 12. Marino Premuda.

Possono essere consiglieri o sostituti soltanto i soci iscritti all'Associazione, i membri del Consiglio di amministrazione, i direttori, i gerenti o i procuratori, degli armatori o delle Società armatrici aderenti all'Associazione.

La designazione a consigliere s'intende normalmente fatta per due anni, salvo le modificazioni e le eventuali integrazioni che i soci o gruppi di soci delegati avranno diritto di fare per la designazione dei consiglieri medesimi anche nel corso del biennio, a norma di quest'articolo.

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni ed alla scadenza del biennio viene rieletto con le medesime norme; il primo biennio finisce col 31 dicembre 1928.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è chiamato ad adottare tutti i provvedimenti che siano riconosciuti utili al conseguimento degli scopi sociali

Sono sue speciali attribuzioni:

a) la convocazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie e l'esecuzione dei deliberati delle medesime;

b) la relazione del bilancio da presentarsi all'approvazione dell'assemblea;

c) la compilazione del regolamento interno;

d) l'ammissione di nuovi soci;

e) l'elezione del presidente ed uno o due vice-presidenti dell'Associazione;
f) la nomina del segretario e la fissazione della relativa condizione di servizio;
g) l'organizzazione, su proposta del segretario, degli uffici, rispettivamente l'assunzione ed il licenziamento del personale;
h) la rappresentanza e l'assistenza degli armatori associati in tutte le trattative, stipulazioni e controversie sindacali;
i) l'esercizio del potere disciplinare sui soci e della facoltà prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 12.

Il presidente dell'Associazione presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato, dirige e rappresenta l'Associazione e assume la responsabilità dell'andamento di essa, a sensi di legge.

La nomina del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo viene convocato a seduta dal presidente o da un vice-presidente, quando il bisogno lo richiede, oppure su richiesta di due consiglieri, ad ogni modo non ad intervalli più lunghi di sei mesi.

Per deliberare sugli oggetti ordinari è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri o dei rispettivi sostituti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Per deliberare validamente su questioni che colpiscono interessi vitali della generalità dei singoli soci, sarà invece necessaria la presenza di almeno due terzi dei consiglieri o dei rispettivi sostituti e l'adesione di almeno tre quarti dei presenti.

Art. 14.

Ogni tre consiglieri delegano un membro nel Comitato esecutivo, scelto fra i componenti il Consiglio direttivo.

Il Comitato esecutivo è presieduto dallo stesso presidente o da un vice-presidente dell'Associazione.

Esso delibera validamente quando tutti i suoi membri siano stati invitati in tempo utile ed almeno tre siano presenti.

Incombe al Comitato esecutivo la sorveglianza immediata e continua della gestione sociale e degli uffici, essendo obbligo del segretario di riferire al medesimo su tutti gli affari che interessano l'Associazione e di ritirare la sua adesione per le pratiche da avviarsi. Il Consiglio direttivo può inoltre demandare al Comitato esecutivo le mansioni elencate all'art. 8, lettere a), d), f), g), h), del presente statuto.

Il Comitato esecutivo, salvo casi che a giudizio del presidente o di due consiglieri rivestano particolare importanza, è autorizzato altresì di prendere e mandare ad effetto le iniziative da esso ritenute corrispondenti agli scopi sociali relazionando in argomento al Consiglio direttivo.

Art. 15.

Atti che obbligano l'Associazione devono essere firmati dal presidente del Consiglio direttivo e dal segretario o dai loro sostituti; la semplice corrispondenza può essere firmata dal segretario e, in caso di suo impedimento, dal suo sostituto.

Art. 16.

Il presidente e i vice-presidenti, nonchè i membri del Comitato esecutivo durano in carica per un anno. Essi sono rieleggibili.

Le funzioni dei medesimi, al pari di quelle di tutti i membri del Consiglio direttivo, sono gratuite.

Le eventuali spese di viaggio dei membri del Consiglio e del Comitato sono a carico dell'Associazione.

Art. 17.

Gli armatori associati hanno l'obbligo di portare a conoscenza della Segreteria qualunque questione sindacale che possa avere direttamente o indirettamente riflesso economico su altre imprese di navigazione.

Il segretario è tenuto ad esaminare sollecitamente le controversie che gli vengono comunicate, ed è tenuto a collaborare con l'armatore interessato, per risolverle.

Ove occorra ed a richiesta dell'Associazione o dell'armatore interessato, il segretario convoca il Comitato per le deliberazioni del caso.

Assemblee ordinarie e straordinarie.

Art. 18.

L'assemblea generale ordinaria viene convocata ogni anno entro il mese di aprile.

Assemblee generali straordinarie vengono indette ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritiene opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da soci i cui contributi cumulativi raggiungano almeno il 10 per cento degli introiti dell'Associazione per il rispettivo anno.

Le convocazioni dovranno farsi in via ordinaria con 15 giorni di preavviso con lettera raccomandata, a mezzo di invito personale ai soci contenente l'ordine del giorno, ed occorrendo con opportuna inserzione sui giornali.

In casi eccezionali è data facoltà al Consiglio direttivo di convocare l'assemblea in quei più brevi termini che riterrà opportuni.

Art. 19.

L'assemblea sarà validamente costituita quando i soci presenti o rappresentati formino assieme almeno la metà dei contributi all'Associazione per il rispettivo anno.

Per il caso che l'assemblea vada deserta in prima convocazione, sarà indetta una seconda convocazione a distanza di otto giorni.

L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la quota rappresentata.

Art. 20.

Un socio può farsi rappresentare all'assemblea con mandato scritto da un altro socio contribuente o dal rappresentante legale dello stesso.

Nessun intervenuto potrà rappresentare più di tre soci compreso sè medesimo.

Art. 21.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da un vice-presidente od eventualmente dal socio presente più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni 100 lire versate del complessivo contributo obbligatorio annuo dànno diritto ad un voto.

Per le modificazioni dello statuto, per la trasformazione e lo scioglimento dell'Associazione, come pure per quei deliberati che il Consiglio direttivo avrà ritenuto di speciale entità e come tali li avrà denunciati nel relativo ordine del giorno, è necessaria la maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei voti dei presenti.

Art. 22.

Argomenti non posti all'ordine del giorno potranno essere trattati solo quando il proponente ne abbia proposto la discussione al Consiglio direttivo in iscritto almeno otto giorni prima dell'assemblea generale, oppure quando l'assemblea stessa si dichiari a voti unanimi d'accordo per l'immediata trattazione.

Art. 23.

L'assemblea delibera sulla relazione del Consiglio direttivo, sull'andamento dell'Associazione, sul bilancio consuntivo, come pure su tutte le pratiche che ad essa sono sottoposte. Essa nomina annualmente tre revisori effettivi ed uno sostituto.

I rispettivi processi verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario e da qualunque consigliere che desideri apporvi la sua firma.

Art. 24.

In caso di liquidazione dell'Associazione, il Consiglio direttivo ne determina le norme a sensi di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale.

Art. 1.

E' costituita una « Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale » con sede in Venezia.

La giurisdizione della Federazione si estende al territorio compreso nelle Direzioni marittime di Venezia, Ancona e Bari. Sedi secondarie o Sezioni della Federazione potranno essere costituite ovunque, nella circoscrizione territoriale della Federazione, per deliberazione del Comitato.

Art. 2.

La Federazione ha per iscopo:

a) la tutela degli interessi economici e morali dei federati e la rappresentanza di essi in seno alla Confederazione nazionale fascista degli esercenti trasporti marittimi ed aerei;

b) di aiutare e promuovere anche per mezzo di speciali istituti lo sviluppo e la prosperità della Marina mercantile nazionale;

c) di rappresentare e di assistere gli armatori nelle trattative per contratti di lavoro, nelle controversie ed eventualmente nei giudizi di natura sindacale, assolvendo i cómpiti di cui alla legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

La Federazione fa parte, come membro fondatore, della « Confederazione nazionale fascista degli esercenti trasporti marittimi ed aerei ». Potrà, previa autorizzazione del Governo, partecipare anche ad altre Associazioni marittime nazionali ed internazionali quando ciò possa giovare al conseguimento dei fini della Federazione.

La Federazione per il raggiungimento degli scopi statutari dispone dei contributi stabiliti dalla legge e di quelli di cui all'art. 13, lettera *f*), a carico dei propri federati.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione gli armatori di qualunque categoria aventi il proprio tonnellaggio in tutto od in parte iscritto presso gli uffici delle Direzioni marittime di Venezia, Ancona e Bari, o ivi abbiano il centro principale dei loro affari.

Condizioni essenziali per l'ammissione nella Federazione sono la buona condotta morale e la sicura fede nazionale.

Art. 4.

I soci possono recedere dalla Federazione mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata al presidente.

Il recesso, salvi sempre gli obblighi di legge, produce effetto soltanto dopo la chiusura dell'esercizio annuale nel corso del quale esso è notificato.

Art. 5.

Sono motivi di esclusione dei soci dalla Federazione:

a) la cessazione di esercizio di navi e servizi, a sensi dell'art. 3;

b) il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio;

c) il mancato rispetto, per parte del socio, alle deliberazioni legittimamente prese dagli organi direttivi della Federazione.

Art. 6.

In seno alla Federazione e al Consiglio di cui al successivo art. 7, saranno costituite le seguenti sezioni:

1ª Sezione: piroscafi e motonavi da carico;

2ª Sezione: navi da passeggeri o miste in servizio libero e navi sovvenzionate;

3ª Sezione: velieri, motovelieri e rimorchiatori.

Art. 7.

Organi della Federazione sono:

la Presidenza;
il Consiglio;
il Comitato direttivo;
la Segreteria.

Art. 8.

La Federazione è amministrata da un Consiglio composto di un numero di membri proporzionato all'armamento associato nel modo come segue.

Ciascun associato ha diritto di nominare un rappresentante in Consiglio per ogni 100 dipendenti ovvero per ogni 500 tonnellate di stazza lorda possedute o gestite con un massimo di tre rappresentanti.

Gli associati che non raggiungano uno dei due limiti sopraindicati potranno raggrupparsi per nominare insieme un loro rappresentante.

Il numero dei dipendenti di ciascun armatore federato viene accertato, ad ogni effetto del presente statuto, al 1° marzo di ciascun anno.

Entro il 31 marzo ciascun armatore o ente federato a cui spetti, secondo il comma 2° del presente articolo, qualità di elettore a voto unico o plurimo, designerà con lettera raccomandata diretta alla Presidenza della Federazione il proprio rappresentante o i propri rappresentanti in seno al Consiglio.

Possono essere consiglieri o membri del Comitato o loro sostituti i soci iscritti alla Federazione, i membri dei Consigli di amministrazione, i direttori, i gerenti o i procuratori degli armatori o delle società armatrici aderenti alla Federazione.

Ogni consigliere, o gruppo di consiglieri rappresentanti lo stesso associato, ha diritto a tanti voti quanti sono i dipendenti dell'associato medesimo.

Art. 9.

I consiglieri durano in carica un anno e sono sempre rieleggibili; gli associati hanno però facoltà di sostituire, anche nel corso dell'anno, i propri rappresentanti nel Consiglio.

Il Consiglio disciplinerà le proprie funzioni e quelle delle Sezioni di cui all'art. 6 in via di massima come crederà opportuno.

Art. 10.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, che dura in carica un anno ed è rieleggibile. La nomina del presidente dev'essere approvata a sensi di legge.

Il presidente avrà facoltà di designare il consigliere che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio sovraintende alla attività generale della Federazione.

Al Consiglio spetta il potere disciplinare sui soci nonchè la facoltà di cui all'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Consiglio può procedere, salvo sempre l'approvazione della competente autorità, a modificare il presente statuto.

Art. 11.

Il Consiglio sarà convocato, in via ordinaria, con almeno 5 giorni liberi di preavviso; in caso d'urgenza con più breve termine a giudizio del presidente.

Le adunanze del Consiglio saranno valide ove i presenti dispongano della maggioranza dei voti spettanti all'intero Consiglio in ragione di un voto per ogni dipendente.

L'adunanza del Consiglio in seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso da quello di prima convocazione e la indicazione relativa deve essere compresa nell'avviso per la prima convocazione; le deliberazioni in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni circa modificazioni allo statuto, trasformazione o liquidazione della Federazione o concernenti questione d'indole sindacale non saranno valide, se prese in prima convocazione, senza la presenza o rappresentanza di tre quarti dei voti spettanti all'intero Consiglio; se prese in seconda convocazione non saranno valide senza la presenza o rappresentanza di metà almeno dei voti medesimi e senza il voto favorevole di tre quarti dei voti dei presenti.

Art. 12.

Il Consiglio elegge nel proprio seno, ogni anno, un Comitato esecutivo composto di sei membri, oltre che del presidente che è anche presidente del Comitato, avendo cura di assicurare nel Comitato una rappresentanza di ciascuna sede di Direzione marittima compresa nella giurisdizione della Federazione.

Ogni Sezione di cui all'art. 6 dovrà avere due delegati nel Comitato.

I membri del Comitato sono rieleggibili; le loro funzioni sono gratuite.

Art. 13.

Spetta al Comitato:

a) di stipulare i contratti collettivi di lavoro nei limiti consentiti dagli statuti delle Organizzazioni di grado superiore;

b) di eseguire le deliberazioni del Consiglio;

c) di designare speciali mandatari nella Federazione ove occorra;

d) la gestione ordinaria e la redazione del bilancio da presentarsi al Consiglio;

e) la deliberazione sulle domande di ammissione alla Federazione, salvo il diritto al richiedente respinto di ricorrere al Consiglio;

f) di deliberare sui contributi non legalmente obbligatori da versarsi dai federati per il funzionamento della Federazione in misura non superiore a quella stabilita per i contributi obbligatori;

g) di deliberare, in caso d'urgenza, su qualunque argomento, salvo riferirne al primo Consiglio;

h) di nominare il segretario ed il personale amministrativo della Federazione, fissandone le attribuzioni e la retribuzione;

i) di decidere quali questioni, per la loro importanza, debbano essere sottoposte al Consiglio.

Art. 14.

Il Comitato si riunisce su convocazione scritta dal presidente, anche in seguito a richiesta di uno dei suoi membri, con tre giorni di preavviso ed anche uno solo in caso di urgenza e con indicazione, in ogni caso, dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Comitato saranno valide ed impegnative sempre quando siano presenti all'adunanza almeno quattro membri e siano prese ad unanimità dei rappresentanti della Sezione interessata presenti, salvo che si tratti di deliberazione di interesse generale. In tal caso, se vi sia opposizione anche di un solo membro, la questione, oggetto della deliberazione, dovrà essere sottoposta al Consiglio, ed, in secondo appello, alla Confederazione nazionale fascista degli esercenti trasporti marittimi ed aerei.

Art. 15.

Un consigliere impedito a partecipare al Consiglio ed al Comitato può delegare, per iscritto, un proprio rappresentante facente parte della propria ditta, ovvero altro consigliere.

Art. 16.

A cura della segreteria della Federazione saranno tenuti verbali di ogni adunanza del Consiglio e del Comitato, in libri separati, i quali dovranno essere firmati dal presidente e dal segretario presenti.

Art. 17.

Tutte le funzioni degli organi della Federazione sono gratuite ad eccezione di quelle del segretario e degli impiegati.

Le eventuali spese di viaggio dei consiglieri e dei membri del Comitato non sono rimborsate dalla Federazione.

Art. 18.

Gli armatori federati hanno l'obbligo di portare a conoscenza del presidente qualunque argomento sindacale che possa avere direttamente o indirettamente riflesso economico su altre imprese di navigazione.

La Presidenza è tenuta ad esaminare sollecitamente le controversie che le vengono comunicate ed è tenuta a collaborare colla Associazione e l'armatore interessato, per risolverle.

Ove occorra, ed a richiesta dell'Associazione o dell'armatore interessato, convoca il Comitato per le deliberazioni del caso.

Art. 19.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi, la Federazione prenderà norma dalle disposizioni all'uopo impartite dalla autorità competente e dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, a sensi di legge.

Art. 20.

Il Consiglio nomina annualmente tre revisori dei conti scelti fra i federati.

Art. 21.

Al 31 dicembre di ogni anno sarà compilato uno stato dimostrativo del patrimonio sociale ed un conto entrate e spese.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le Corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione fascista degli armatori della Sicilia.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita ed ha sede in Catania un'Associazione fra armatori di piroscafi e velieri della Sicilia, col titolo di « Federazione fascista degli armatori della Sicilia ».

Art. 2.

Scopi della Federazione sono:

a) di stipulare contratti collettivi di lavoro nei limiti consentiti dagli statuti delle Organizzazioni di grado superiore;

b) di stringere i rapporti tra gli armatori e le società di navigazione siciliane unendo le loro forze per svolgerle conformemente alla protezione e difesa dei loro interessi comuni;

c) di aiutare, con tutti i mezzi possibili, lo sviluppo e la prosperità della marina siciliana;

d) di rappresentare e di sostenere gli interessi generali della Marina mercantile siciliana nei rapporti con la gente di mare, col Governo, colle pubbliche Amministrazioni, con i Consigli provinciali dell'economia, coi Registri di classificazione e con tutti gli enti pubblici e privati;

e) di studiare tutte le questioni che interessano la Marina mercantile, specialmente quelle che interessano i soci della Federazione;

f) di procurare il miglioramento dei contratti, degli usi e consuetudini marittime, promovendo l'iniziativa di tutte quelle leggi e riforme che possono tornare di giovamento all'industria marinara;

g) di proteggere e, mediante la reciproca assistenza del mutuo soccorso, aiutare, con ogni mezzo che sarà ravvisato più opportuno, i soci che, in seguito alle deliberazioni prese dalla Federazione nell'interesse generale, dovessero sopportare dei danni;

h) di fare tutto ciò che possa condurre al raggiungimento degli scopi di cui sopra, prendendo parte anche alle Associazioni marittime nazionali, promovendo congressi e quanto altro per il raggiungimento dei fini proposti;

i) di assistere con ogni mezzo il Governo nazionale;

l) di fare, inoltre, opera di beneficenza e di assistenza nelle migliori forme più opportune a favore della gente di mare.

La Federazione non ha alcun rapporto di dipendenza con altre Associazioni, salvo che nei riguardi della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, e la sua attività si intende, ad ogni effetto, contenuta nei limiti impostile dallo statuto della Confederazione stessa.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione tanto gli armatori che le società di navigazione che esercitano prevalentemente navi da carico di qualunque specie (purchè non miste da carico e passeggieri) e rimorchiatori e che abbiano il proprio tonnellaggio inscritto nel territorio delle Direzioni marittime di Catania e Palermo o ivi abbiano il centro principale dei propri affari.

Art. 4.

Su proposta del Consiglio direttivo, potranno dall'assemblea essere nominati soci onorari della Federazione persone benemerite della Marina mercantile.

Ciascun socio dovrà pagare il contributo dell'anno corrente, se inscritto nel 1° semestre, e metà del contributo se inscritto nel 2° semestre, e per tutta la propria flotta.

Le variazioni di tonnellaggio che si verificassero nel corso dell'anno saranno regolate, agli effetti del contributo, a partire dal semestre successivo a quello in cui si sono verificate.

Art. 5.

La Federazione è costituita da tutti gli interessati che hanno già fatto adesione alla stessa e da coloro che domanderanno in seguito di farne parte.

Le domande ulteriori di ammissione a socio della Federazione dovranno essere dirette al presidente ed approvate, a maggioranza, dal Consiglio direttivo della Federazione. La domanda conterrà la menzione di aver preso visione dello statuto e di accettarne integralmente le disposizioni.

Essenziale per essere ammesso a socio è la buona condotta politica dal punto di vista nazionale.

I soci sono vincolati alla Federazione per l'anno civile in cui vennero iscritti. Essi rimangono pure vincolati da anno in anno, ove non abbiano rassegnate le loro dimissioni entro il mese di ottobre, e non cessino di essere armatori.

I soci dimissionari e i morosi, nonchè quelli che cessano di essere armatori, perdono qualsiasi diritto in confronto alla Federazione.

Fondi e versamenti.

Art. 6.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi, la Federazione prenderà norma dalle disposizioni al-

l'uopo impartite dall'autorità competente e dalla Confederazione nazionale fascista trasporti marittimi ed aerei, a sensi di legge.

Il contributo straordinario annuo che i soci dovranno versare alla Federazione per far fronte alle spese, verrà determinato, anno per anno (in misura non superiore a quella stabilita per i contributi obbligatori) dal Consiglio direttivo in base al tonnellaggio lordo dei singoli piroscafi, motovelieri e rimorchiatori posseduti dai soci, e portato a conoscenza dei medesimi con apposita circolare, nella quale si daranno anche le norme da seguire nei versamenti.

Amministrazione della Federazione.

Art. 7.

La Federazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di un numero massimo di 15 consiglieri scelti fra i soci o membri del Consiglio d'amministrazione, o gerenti, o procuratori delle società aderenti.

Il Consiglio è eletto a maggioranza di voti e resta in carica due anni. I consiglieri che non possono intervenire alle sedute hanno diritto di farsi rappresentare da altro consigliere, dandone previa comunicazione scritta alla presidenza.

Art. 8.

Se nel corso dell'anno venisse a mancare più di un terzo dei consiglieri, il Consiglio convocherà l'assemblea per procedere alle elezioni suppletive.

Art. 9.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e può nominare 4 vice-presidenti della Federazione. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Le loro funzioni, come pure quelle di tutti i membri del Consiglio direttivo, sono gratuite. Il Consiglio nomina inoltre un segretario generale ed i segretari della Federazione. La nomina del presidente deve essere approvata a sensi di legge.

In parziale deroga del 1° comma dell'art. 7 il segretario generale potrà essere nominato consigliere della Federazione.

Il primo biennio termina il 30 giugno 1928.

Art. 10.

Il presidente presiede le riunioni del Consiglio, dirige e rappresenta la Federazione, ed assume la responsabilità dell'andamento di essa ai sensi di legge.

In caso di assenza del presidente, lo stesso viene sostituito temporaneamente nelle sue funzioni dal vice-presidente più anziano in età.

Il Consiglio nomina altresì i consiglieri che dovranno rappresentare la Federazione in conformità alle disposizioni di legge vigenti, ogni qualvolta sia richiesta la designazione di più di un rappresentante della Federazione.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che l'ufficio di presidenza lo crederà utile. Nell'avviso di convocazione (che dovrà essere inviato con almeno 5 giorni di rispetto) sarà indicato l'ordine del giorno e il luogo della riunione, potendosi eventualmente riunire anche fuori Catania.

Nei casi di urgenza potrà essere convocato telegraficamente a termini abbreviati e con preavviso di almeno 24 ore.

Per deliberare validamente sarà sempre necessaria la presenza di almeno metà dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

Art. 12.

Le deliberazioni che riguardano questioni di interesse generale, trattate dal Consiglio direttivo, prese a maggioranza assoluta di voti, saranno obbligatorie per tutti gli armatori della Federazione. Altrettanto dicasi per deliberazioni di carattere sindacale deliberate in dipendenza di conformi disposizioni della Confederazione fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

Assemblee generali.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo dovrà convocare almeno una volta all'anno l'assemblea generale. Avrà inoltre facoltà di convocarla tutte le volte che lo creda necessario, e dovrà altresì convocarla ogni qualvolta ne sia fatta al Consiglio domanda per iscritto da un quarto almeno del tonnellaggio aderente alla Federazione.

Le convocazioni dovranno farsi, in via ordinaria, con 5 giorni di preavviso, a mezzo di invito personale ai soci e occorrendo con opportune inserzioni nei giornali.

In casi eccezionali, è data facoltà al Consiglio di convocare l'assemblea in quei più brevi termini che riterrà opportuni.

Un socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio contribuente o da un procuratore della ditta, consocio o collega di amministrazione, a cui deleghi i suoi poteri e il suo voto, con lettera diretta al presidente.

Tuttavia nessun socio potrà avere più di tre deleghe.

Art. 14.

Per la validità dell'assemblea è necessario l'intervento della metà almeno del tonnellaggio inscritto.

Le assemblee di seconda convocazione saranno tenute ordinariamente 7 giorni dopo quello fissato per l'assemblea di prima convocazione, mediante semplice avviso ai soci, senza bisogno di inserzione nei giornali.

Ogni socio contribuente alla Federazione avrà diritto ad un voto per 200 tonnellate di registro lordo rappresentate, o frazione di esse.

Art. 15.

L'assemblea delibera sulla relazione del Consiglio direttivo, sull'andamento della Federazione, sul bilancio consuntivo, sulla misura dei versamenti straordinari, nomina i revisori dei conti e si pronuncia sopra tutte le pratiche che ad essa sono sottoposte all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, salvo le eccezioni di cui ai successivi articoli 16 e 17.

I processi verbali di ogni assemblea dovranno essere firmati dall'ufficio di presidenza dell'assemblea stessa e dal segretario generale.

L'assemblea si raduna presso la sede della Federazione.

Art. 16.

L'assemblea è presieduta dal presidente. Questi designerà due soci a fungere da scrutatori per le votazioni occorrenti.

Art. 17.

L'assemblea generale avrà diritto di modificare, salvo sempre l'approvazione della competente autorità, il presente statuto quando essa lo credesse necessario.

Per tali deliberazioni occorrerà però che all'assemblea siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano almeno di due terzi del tonnellaggio associato alla Federazione.

Art. 18.

Lo scioglimento della Federazione può essere solo deliberato dall'assemblea generale appositamente convocata, quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti del tonnellaggio inscritto, che delibererà anche sulle modalità della liquidazione della Federazione a sensi di legge.

Art. 19.

Per quant'altro non compreso nel presente statuto dovranno vigere le disposizioni di legge emanate e da emanare.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di radiare dall'elenco dei soci della Federazione il socio che non si atterrà alle disposizioni del presente statuto.

Art. 21.

L'anno finanziario della Federazione decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le Corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale imprese trasporti aerei.

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma la « Federazione nazionale imprese trasporti aerei ». La giurisdizione dell'Associazione si estende a tutto il territorio del Regno.

Sezioni della Federazione potranno essere costituite ovunque, a giudizio del Consiglio.

Art. 2.

Fanno parte della Federazione le imprese esercenti servizi aerei di linea e liberi e/o sovvenzionati, per il trasporto di passeggeri e/o merci e/o posta, che abbiano i propri aeromobili muniti del certificato di navigabilità e regolarmente iscritti nel Registro aeronautico italiano.

Condizioni essenziali per l'ammissione nella Federazione sono i requisiti voluti dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La domanda di ammissione a socio deve essere diretta al presidente della Federazione: essa implica conoscenza ed adesione incondizionata al presente statuto. Sulla domanda decide il Comitato.

In caso che la domanda non sia accolta è ammesso il ricorso al Consiglio; il ricorso deve essere indirizzato al presidente della Federazione entro 20 giorni dalla notifica della decisione del Comitato, che dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata. La decisione del Consiglio è definitiva, salvo l'ulteriore ricorso alla competente autorità a norma di legge.

Art. 3.

I soci possono recedere dalla Federazione mediante comunicazione scritta al Consiglio, per lettera raccomandata. Il recesso produce effetto immediato per quanto si riferisce al pagamento di eventuali contributi suppletivi, purchè non deliberati prima del recesso.

Art. 4.

Sono motivi di esclusione dei soci dalla Federazione:

a) la cessazione di esercizio dei servizi aerei, a sensi dell'art. 2;

b) la cessazione dei requisiti richiesti per i soci dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) il mancato rispetto, per parte di un socio, alle deliberazioni legittime prese dagli organi direttivi della Federazione.

Art. 5.

Scopi della Federazione sono i seguenti:

a) eleggere e designare rappresentanti delle imprese aeree in tutti gli enti, consessi ed organi legislativi, economici e tecnici;

b) stipulare contratti collettivi di lavoro con le associazioni rappresentanti il personale alle dipendenze dei soci;

c) rappresentare ed assistere gli associati nelle controversie ed eventualmente nei giudizi di natura sindacale, coordinandone l'azione e conciliandone gli interessi;

d) assolvere i còmpiti indicati nell'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

e) aiutare e promuovere con ogni mezzo lo sviluppo e l'incremento dell'industria dei trasporti aerei;

f) studiare tutti i problemi che riguardano l'aeronautica civile, interessandosi per la promulgazione di opportune disposizioni legislative;

g) coordinare ed indirizzare l'azione degli associati per la migliore tutela degli interessi dell'industria dei trasporti aerei;

h) partecipare ad Organizzazioni nazionali di grado superiore legalmente riconosciute.

Art. 6.

Organi della Federazione sono:

la Presidenza;
il Consiglio;
il Comitato;
la Segreteria.

Art. 7.

Il Consiglio è costituito dai rappresentanti designati dai soci i quali avranno diritto di nominare un rappresentante effettivo ed uno supplente per ogni 7000 kg. di carico utile degli aeromobili di loro proprietà. I soci che dispongono di meno di 7000 kg. di carico utile possono riunirsi con altri soci per completare il numero di chilogrammi di carico utile che dà diritto alla designazione di un consigliere effettivo e di un supplente.

Le frazioni superiori a 2000 kg. di carico utile oltre ai 7000 kg. dànno diritto alla nomina di un altro consigliere effettivo e di uno supplente.

Possono essere consiglieri effettivi o supplenti i soci iscritti alla Federazione ed i loro rappresentanti legali, compresi i direttori e i procuratori, ed i membri del Consiglio di amministrazione delle società aderenti alla Federazione.

In caso di cessazione dalle funzioni di uno o più consiglieri, il socio che li ha designati avrà diritto di provvedere alla sostituzione.

Art. 8.

Il Consiglio esercita la sopraintendenza sulla attività generale della Federazione. Esso elegge il presidente, la cui nomina deve essere approvata a sensi di legge.

Al Consiglio spetta il potere disciplinare sui soci, e ad esso è riservata la facoltà prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Spetta inoltre al Consiglio:

a) l'approvazione del bilancio;

b) deliberare sulle proposte di modificazione dello statuto e sull'eventuale scioglimento della Federazione;

c) deliberare su tutte le proposte che gli vengano presentate dal Comitato;

d) deliberare sui ricorsi dei soci relativamente al rifiuto di ammissione.

Art. 9.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Comitato, avendo cura di assicurare una rappresentanza di tutte le categorie di imprese associate.

Còmpito del Comitato è di esaminare e risolvere tutte le questioni che abbiano riferimento agli scopi statutari della Federazione elencati all'art. 5 e principalmente di stipulare i contratti collettivi di lavoro.

Il Comitato inoltre:

a) nomina il segretario determinandone le attribuzioni e le retribuzioni e decide, su proposta del segretario, sulla organizzazione dell'Ufficio segreteria, l'assunzione ed il licenziamento del personale;

b) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;

c) compila il bilancio da presentarsi all'approvazione del Consiglio;

d) delibera sugli eventuali contributi suppletivi, la misura dei quali non potrà superare quella dei contributi obbligatori.

Art. 10.

Il Comitato dura in carica due anni.

Il primo biennio finisce col 31 dicembre 1928.

Tutti i membri del Comitato sono rieleggibili.

Art. 11.

Il Consiglio ed il Comitato sono presieduti dal presidente della Federazione, ed in caso di sua assenza dal consigliere più anziano.

Al presidente spetta la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale della Federazione e la firma per la Federazione.

In caso di assenza o di impedimento, sarà sostituito dal consigliere più anziano.

Art. 12.

Per le convocazioni del Consiglio e del Comitato, che devono essere fatte di regola per lettera raccomandata, è richiesto un preavviso di 5 giorni, con l'indicazione sommaria dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza le convocazioni potranno avvenire telegraficamente con termini abbreviati.

Art. 13.

Le convocazioni del Consiglio e del Comitato possono essere fatte dal presidente e dal segretario, ed in tutti quei casi in cui ne sia fatta richiesta da almeno un terzo del numero dei membri che vi appartengono.

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno e le due riunioni si tengono in Roma od in altra città del Regno che sia indicata nell'avviso di convocazione.

E' in facoltà del socio di delegare altro socio a rappresentarlo. Nessuno può avere più di tre rappresentanze.

Art. 14.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà del numero dei suoi membri e per la validità delle sue deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e rappresentati. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, fermo restando che le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti dei presenti e dei rappresentati.

Art. 15.

Per la validità delle riunioni del Comitato, è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri del Comitato stesso, e per la validità delle sue deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del Comitato sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato sono verbalizzate in libri separati e sono firmate dal presidente e dal segretario.

Art. 16.

Tutte le funzioni degli organi della Federazione sono gratuite, ad eccezione di quella del segretario.

Art. 17.

Il segretario agisce secondo le direttive che gli vengono impartite dal Consiglio e dal Comitato, a seconda dei casi, ed ha la responsabilità della loro perfetta esecuzione.

Esso introduce giudizi nell'interesse della Federazione dinanzi la Magistratura del lavoro, e per il ricorso in Cassazione ha d'uopo di autorizzazione del Comitato regolarmente verbalizzata: tutto nei limiti consentiti dallo statuto della « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei ».

Tutti gli atti di carattere impegnativo che il segretario dovesse stipulare si intendono sempre ed in ogni caso stipulati con riserva di ratifica per parte del Comitato.

Art. 18.

Le imprese associate hanno l'obbligo di portare a conoscenza del Comitato qualunque argomento sindacale che possa avere direttamente o indirettamente riflesso economico su altre imprese aeree.

Il Comitato è tenuto ad esaminare sollecitamente le controversie che gli vengono comunicate ed è tenuto a collaborare col socio interessato per risolverle.

Ove occorra, ed a richiesta dell'associato, il segretario convoca il Comitato per le deliberazioni del caso.

Art. 19.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi la Federazione si atterrà alle norme che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni, ed a quelle emanate dalla « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei ».

Art. 20.

Nella eventualità di liquidazione della Federazione, spetta al Consiglio determinarne le modalità, a sensi di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2222.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1926, n. 1904.

Modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di provvedere alla riforma di alcune disposizioni della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, soprattutto per quanto concerne la composizione del Consiglio centrale dell'Opera nazionale istituita con la legge stessa, nonchè la costituzione del Consiglio direttivo delle Federazioni provinciali e dei Comitati locali di patronato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia, le finanze, l'economia nazionale e le corporazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai primi due commi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sono sostituiti i seguenti:

« L'Opera nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto di trentotto membri, e cioè di due senatori e due deputati, nominati dalle rispettive assemblee per la durata della legislatura, e di trentaquattro membri nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno.

« Dei componenti da nominare con decreto Reale: uno è designato dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista, in rappresentanza della Direzione del Partito medesimo; quattro sono designati dal Ministro per l'interno e cinque, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per la giustizia, per l'istruzione, per l'economia nazionale e per le corporazioni, scegliendoli nel personale delle relative Amministrazioni di grado non inferiore al 6°; uno è designato dal Ministro per gli affari esteri tra i funzionari tecnici del Commissariato dell'emigrazione di grado non inferiore al 6°; quattro sono scelti dal Ministro per le corporazioni tra i datori di lavoro e i lavoratori in base alle designazioni da farsi dalle Confederazioni rispettive, secondo norme che saranno stabilite con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per le corporazioni; una è scelta dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista tra le iscritte ai Fasci femminili, su designazione della Delegazione generale di sanità dei Fasci medesimi: uno dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; uno dalla Croce Rossa Italiana; otto sono scelti dal Ministro per l'interno in altrettante terne proposte rispettivamente dall'Opera nazionale del dopolavoro, dall'Opera nazionale Balilla, dalla Società italiana di ostetricia, dalla Società italiana di pediatria, dall'Associazione italiana per l'igiene, dalla Società italiana di eugenica, dall'Opera nazionale di patronato per le navi-scuola marinaretti e dall'Opera nazionale degli orfani di guerra psichicamente anormali; sei sono scelti parimenti dal Ministro per l'interno tra gli amministratori e i direttori di importanti istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dei minori, o tra persone specialmente competenti nelle discipline relative a tale assistenza, ovvero, con le norme stabilite nel regolamento, tra i soci benemeriti indicati nell'art. 3; e due tra signore dedite all'assistenza medesima ».

Art. 2.

All'art. 3 della legge è sostituito il seguente:

« Sono considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni o con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.

« I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili.

« Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10,000.

« Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta la somma di L. 500.

« Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.

« Sono soci giovanili i minori di anni 18 che corrispondano annualmente la somma di L. 10.

« Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

« L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 4 della legge è sostituito il seguente:

« L'Opera nazionale provvede, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi organi provinciali e comunali, con le modalità stabilite nel regolamento, alla protezione e all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possano prestar loro tutte le cure necessarie per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'età di anni diciotto compiuti. Con le provvidenze dirette a questi scopi l'Opera nazionale integra le opere già esistenti di protezione della maternità e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge è così modificato:

« I fondi di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternità e dell'infanzia nelle Provincie in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono o nelle quali è riscossa la tassa di soggiorno ».

Art. 5.

All'art. 8 della legge è sostituito il seguente:

« In ogni Provincia è costituita, tra tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, una Federazione diretta da un Consiglio composto di ventun membri, di cui tredici elettivi e otto di diritto, nelle Provincie il cui capoluogo abbia una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti, e di diciassette membri, di cui nove elettivi e otto di diritto, nelle altre Provincie.

« Dei componenti elettivi uno è scelto dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista, su designazione della Delegazione generale di sanità dei Fasci femminili, tra le iscritte ai Fasci femminili della Provincia, e gli altri sono scelti dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale tra i presidenti e i direttori delle istituzioni federate. Tali componenti durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti.

« Sono membri di diritto di ciascun Consiglio direttivo il consigliere di prefettura preposto ai servizi della beneficenza, il presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della Provincia o giurisdizione sul medesimo, o un giudice da lui delegato, il procuratore del Re dello stesso tribunale, il capo dell'Amministrazione provinciale, il medico provinciale, il segretario politico della Federazione provinciale fascista, un ispettore scolastico, designato dal provveditore agli studi della regione, e il capo dell'Amministrazione comunale del capoluogo della Provincia.

« Nelle Provincie ove esistano cattedre universitarie di clinica pediatrica ed ostetrica, fanno parte dei rispettivi consigli direttivi, come membri di diritto, anche i direttori titolari delle cattedre medesime.

« Il presidente del Consiglio direttivo è scelto tra i membri del Consiglio stesso dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale. Esso dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

« Per la provincia di Roma fanno parte del Consiglio direttivo anche due membri elettivi designati dal Governatore di Roma.

« In seno al Consiglio direttivo è costituita una Giunta esecutiva composta di nove membri nelle Provincie il cui capoluogo abbia una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti, e di sette membri nelle altre Provincie.

« Fanno parte della Giunta esecutiva il presidente del Consiglio direttivo, il procuratore del Re, il medico provinciale, il segretario politico della Federazione provinciale fascista, e l'ispettore scolastico. Gli altri membri sono scelti dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta di voti in primo scrutinio, ed a maggioranza relativa in caso di ballottaggio, tra i suoi componenti elettivi, e possibilmente tra quelli residenti nel capoluogo della Provincia. Questi ultimi membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

« I componenti del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva che, senza giustificati motivi, non intervengano a quattro sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo e la dichiarazione può essere promossa dall'Opera nazionale.

« Il Consiglio e la Giunta hanno sede in locali forniti gratuitamente dalla Provincia ».

Art. 6.

All'art. 9 della legge è sostituito il seguente:

« Il Consiglio direttivo di ogni Federazione provinciale:

1° provvede all'esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia nell'ambito della Provincia, dirigendo e coordinando le attività delle istituzioni pubbliche e private;

2° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della Provincia e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternità e dell'infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli.

« La Giunta esecutiva della Federazione provinciale provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporre al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, dà parere sulle domande di sovvenzioni presentate dalle istituzioni pubbliche e private, vigila sul funzionamento di tali istituzioni e dei Comitati di patronato istituiti con l'art. 10 della presente legge ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternità e dell'infanzia.

« Nei casi di urgenza la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

« Per l'esercizio della vigilanza, la Giunta esecutiva si avvale, di regola, di speciali ispettori nominati dall'Opera nazionale, e può anche richiedere, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori governativi, con le modalità stabilite nel regolamento.

« Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla cassa di maternità e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza è esercitata dagli ispettori dell'industria e del lavoro, ai quali la Giunta esecutiva di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 10 della legge è modificato come segue:

« In ogni Comune l'attuazione dei compiti dell'Opera nazionale è affidata a patroni dell'uno e dell'altro sesso, scelti dalla Giunta esecutiva della Federazione provinciale tra persone di indiscussa probità e rettitudine, e possibilmente esperte in materia di assistenza materna e infantile ».

Art. 8.

Il terzo comma dell'art. 11 della legge è modificato come segue:

« Di ciascun Comitato fanno parte, di diritto, il segretario politico del Fascio locale; un magistrato designato, nei capoluoghi di mandamento, dal presidente del Tribunale della giurisdizione, od il conciliatore negli altri Comuni; l'ufficiale sanitario del Comune; il presidente della Congregazione di carità; il direttore didattico o un maestro, e un sacerdote che abbia cura d'anime, designato dal Prefetto. Nei Comuni in cui esista il Fascio femminile, fa parte di diritto del Comitato di patronato la delegata di sanità del Fascio medesimo, la quale, nei Comuni ove siano più Comitati di patronato, nomina a sua volta una propria rappresentante per ogni Comitato.

« Nei Comuni ove siano più Comitati di patronato, fanno parte di ogni Comitato un medico condotto designato dall'ufficiale sanitario del Comune, un componente della Congregazione di carità e un delegato del segretario politico del Fascio locale ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 12 della legge è modificato come segue:

« La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva della Federazione provinciale ».

Art. 10.

L'art. 13 della legge è modificato come segue:

« Le funzioni dei componenti del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, dei Consigli direttivi e delle Giunte esecutive delle Federazioni provinciali, nonchè quelle dei patroni, sono gratuite ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 14 della legge è modificato come segue:

« Tuttavia le dette istituzioni, nei limiti dei posti disponibili e secondo le rispettive finalità, sono tenute ad accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza ed agli speciali requisiti stabiliti dai rispettivi statuti, le donne e i fanciulli inviati dall'Opera nazionale, dalle Federazioni provinciali e dai patroni, salvo il rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera nazionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento ».

Art. 12.

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 21 della legge è inserito il seguente:

« E' inoltre vietato l'impiego dei detti fanciulli, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti o tutori, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 ».

Il penultimo comma dello stesso art. 21 è così modificato:

« I contravventori alle disposizioni dei primi tre commi del presente articolo sono puniti a termini dell'art. 48, secondo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 13.

Tra l'art. 24 e l'art. 25 della legge è inserito il seguente:

« Art. 24-*bis*. — L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti articoli 21, 22, 23 e 24 può essere promosso dall'Opera nazionale, alla quale, in ogni caso, le autorità locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1926
Atti del Governo, registro 254, foglio 96. — COOP.

Numero di pubblicazione 2223.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1926, n. **1919**.

Ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limiti nel quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il quantitativo annuo dei semi oleosi delle Colonie italiane da ammettere all'importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, è illimitato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 110. — COOP.

Numero di pubblicazione 2224.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. **1920**.

17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 4 novembre 1926, sul decreto che autorizza una 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

MAESTÀ,

Per l'acquisto di una vettura automobile per la Regia legazione a Durazzo, e per spese diverse, relative a funzionamento di uffici, occorre procedere a nuove inscrizioni di bilancio, per un ammontare complessivo di L. 85,000, che possono essere prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Col decreto che mi onoro rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene attuato il predetto prelevamento, assegnando

la somma suindicata, per L. 40,000, al bilancio del Ministero delle finanze, e, per L. 45,000, a quello del Ministero degli esteri, per il corrente esercizio finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3,679,401 rimane disponibile la somma di L. 26,320,599;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di L. 85,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze. — Cap. 626 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese per il funzionamento dell'ufficio per lo studio delle questioni relative alla regolazione dei debiti italiani all'estero L. 40,000

Ministero degli affari esteri. — Cap. n. 30 - Spese eventuali all'estero . . . . » 45,000

L. 85,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 111. — COOP

Numero di pubblicazione 2225.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1926, n. 1922.
Provvedimenti in materia di statistica doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 giugno 1908, n. 303, e le conseguenti norme di esecuzione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il servizio della statistica commerciale per renderlo più efficiente ai fini cui è preordinato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La dichiarazione per le statistiche prescritta per le merci che si spediscono all'estero col mezzo della ferrovia dall'articolo 8 delle disposizioni sulle statistiche del commercio con l'estero e la cedola per la statistiche prevista dal successivo art. 10 per le merci che si esportano per via di mare, devono contenere oltre agli elementi contemplati dalle citate disposizioni anche la denominazione commerciale delle merci.

Le spedizioni fatte, per conto di committenti da spedizionieri o commissionari, devono essere accompagnate dalla dichiarazione per le statistiche redatta normalmente dagli stessi committenti e in linea eccezionale dallo spedizioniere o commissionario che avrà l'obbligo di indicare sull'apposito modulo il nome del mittente, col quale assumerà verso la dogana la responsabilità in solido della esattezza della dichiarazione.

Art. 2.

Nel caso in cui si abbia motivo per ritenere non esatti o incongrui gli elementi della quantità o del valore dichiarati per le merci esportate, gli uffici doganali al fine di accertare le eventuali differenze sono autorizzati ad eseguire indagini e controlli sui registri e gli altri documenti commerciali delle ditte speditrici.

Art. 3.

Per le differenze rilevate a norma del precedente articolo, sarà applicata una pena pecuniaria non minore di L. 20 nè maggiore di L. 500.

Quando poi la differenza del valore superi il 10 per cento, oltre alla pena suindicata ne sarà applicata un'altra non inferiore ad uno nè superiore a cinque decimi della differenza riscontrata.

La stessa pena di cui al comma 1° del presente articolo si applica per la inesatta o falsa dichiarazione delle merci in importazione, ferme restando per quest'ultime le disposizioni che regolano, agli effetti fiscali, i casi d'inesattezza o differenze di dichiarazione della quantità, qualità e valore delle merci.

Art. 4.

Per provvedere alla necessaria azione di coordinamento e di controllo sul servizio statistico sono istituiti nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle dogane tre posti di ispettore superiore in aggiunta a quelli compresi nella tabella n. 12 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con che il numero dei posti stessi è complessivamente elevato a undici, con la denominazione unica di « Ispettori superiori delle dogane ».

Nel ruolo medesimo sono soppressi un posto di grado 7° e due posti di grado 8°.

Nella prima attuazione del presente decreto i tre posti istituiti col primo comma saranno conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, a funzionari dello stesso ruolo che rivestano il grado 6° oppure che ricoprano il grado 7° e siano forniti della anzianità

di servizio richiesta dalle disposizioni in vigore per la promozione al grado 6°.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le altre disposizioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto resta abrogata.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 114. — COOP

Numero di pubblicazione 2226.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1921.

Proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori relativamente ai danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, concernente la istituzione di un Collegio arbitrale per la decisione delle vertenze fra lo Stato e gli enti anticipatori relativamente ai danni di guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni relative all'anzidetto Regio decreto-legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 9 del R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, è sostituito il seguente:

« Gli arbitri giudicheranno con poteri di amichevoli compositori.

« Il termine per la pronunzia della sentenza è stabilito in giorni 120 a decorrere dalla data di presentazione della domanda al presidente del Collegio. Nel caso di sentenza interlocutoria, decorre il nuovo termine di giorni 120 dalla data del deposito della sentenza stessa. Il detto termine può essere prorogato dalle parti di comune accordo, per non più di due volte, e per un tempo, ciascuna volta, non superiore ai 120 giorni. Il presidente ha facoltà di negare la proroga, se essa non appaia giustificata dalle esigenze della causa ».

Art. 2.

All'art. 12 del R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, è sostituito il seguente:

« Il Collegio arbitrale di cui all'art. 1 del presente decreto deve esplicare la propria giurisdizione entro il termine improrogabile di 3 anni dal giorno di entrata in vigore del decreto stesso ».

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 113. — COOP

Numero di pubblicazione 2227.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1923.

Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1320, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, e quello 6 agosto 1926, n. 1481;

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1462, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, e le successive modificazioni delle tabelle delle merci colpite da divieto di importazione e di esportazione ad esso allegate;

Visti i Regi decreti 6 agosto 1914, n. 790, e 13 novembre 1914, n. 1232, convertiti in legge 17 febbraio 1918, n. 242;

Visti i decreti Luogotenenziali 7 dicembre 1916, n. 1727; 9 settembre 1917, n. 1505; 26 gennaio 1919, n. 132; il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1296; i Regi decreti 4 maggio 1920, nn. 565 e 587, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di unificare e coordinare, nonchè di integrare le disposizioni legislative in materia dei divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Imposizione dei divieti, loro attuazione e facoltà di derogazione.

Capo I.

Norme generali.

Art. 1.

E' vietata l'importazione e la esportazione delle merci indicate nelle annesse tabelle *A* e *B*, con le limitazioni risultanti dalle tabelle medesime, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Nulla è innovato per quanto riguarda i divieti derivanti da leggi speciali.

Art. 2.

I divieti di esportazione delle merci e le relative deroghe di carattere generale o per contingenti complessivi, dovranno attuarsi con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad imporre con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'economia nazionale, i divieti di importazione, generali od oltre determinati contingenti, ritenuti necessari per la migliore disciplina dei consumi interni.

Le eventuali modificazioni alla tabella *A* saranno ugualmente disposte con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'economia nazionale.

Art. 3.

Le disposizioni con le quali vengono stabiliti i divieti non sono applicabili alle deroghe dipendenti da trattati di commercio, accordi o convenzioni commerciali.

Art. 4.

Speciali permessi in derogazione ai divieti potranno essere accordati, volta per volta, e su domanda degli interessati, dal Ministero delle finanze.

Sulle domande di derogazione ai divieti e sulla opportunità di concessioni per contingenti determinati, il Ministro per le finanze provvederà sentito, ove lo creda, le Amministrazioni interessate e, per quanto riguarda i divieti di importazione, il parere di apposito Comitato consultivo, la cui costituzione sarà disposta con decreto del Ministro medesimo.

Capo II.

Importazione mediante pacchi postali di merci soggette a divieti.

Art. 5.

La importazione delle merci comprese nella tabella *A* potrà continuare ad effettuarsi, in deroga al divieto, col mezzo di pacchi postali, salvo le eccezioni indicate nella stessa tabella.

Capo III.

Cabotaggio, circolazione, imbarco per provviste di bordo e temporanea esportazione di merci di vietata esportazione.

Art. 6.

La spedizione in cabotaggio delle merci di vietata esportazione è sottoposta alle norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze per accertare la reintroduzione nello Stato delle merci entro il termine fissato dalla dogana del porto di partenza.

Agli effetti delle disposizioni sui divieti di esportazione è considerata come esportazione anche la spedizione in circolazione.

Le merci per le quali non sia data la prova della reintroduzione nello Stato nei modi che saranno prescritti con le norme di cui sopra, saranno considerate come esportate in frode al divieto.

Art. 7.

E' permesso l'imbarco per provviste di bordo delle merci colpite da divieto di esportazione, purchè le quantità ne siano limitate agli stretti bisogni della navigazione, secondo il giudizio delle autorità marittime.

Art. 8.

Nei casi di deroghe ai divieti di esportazione, autorizzate dal Ministro per le finanze per merci destinate ad essere reimportate dopo aver subìto all'estero una lavorazione o trasformazione, è in facoltà del Ministro stesso di subordinare la concessione di temporanea esportazione alla condizione che, a garanzia della reintroduzione delle merci nello Stato, sia prestata alla dogana una cauzione da stabilire in relazione al valore delle merci da esportare temporaneamente.

Capo IV.

Spedizioni per le Colonie italiane.

Art. 9.

I divieti di esportazione non sono applicabili alle merci che vengono spedite nelle Colonie italiane, eccezione fatta per i cereali ed il bestiame bovino, la cui spedizione nelle Colonie è sottoposta alle limitazioni di quantità e alle formalità che saranno stabilite di concerto fra i Ministeri delle finanze, dell'economia nazionale e delle colonie.

Capo V.

Transito, trasbordo, deposito in magazzini doganali e riesportazione.

Art. 10.

Le merci di vietata esportazione dal Regno arrivate in un porto dello Stato con polizza che ne indichi la destinazione fissata dall'origine per l'Italia, o manchi di destinazione certa, non possono essere rispedite all'estero con le forme del transito doganale o del trasbordo, quando si tratti di partite dipendenti da ordinativi di una pubblica Amministrazione, o di un ente pubblico, o comunque acquistate per l'approvvigionamento del Paese sotto il controllo delle competenti Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti dei divieti di esportazione è considerata come tale la riesportazione da deposito e quella a scarico di bolletta di temporanea importazione.

E' tuttavia consentita la rispedizione all'estero delle merci di vietata esportazione che siano introdotte in depositi franchi, in attesa di definitiva destinazione.

Il Ministro per le finanze potrà sospendere la riesportazione dai depositi franchi di prodotti alimentari e di materie prime per le industrie dei quali venga a manifestarsi in Paese deficienza in confronto dei bisogni del consumo interno.

Resta subordinata alle norme sui divieti di esportazione l'entrata nei depositi franchi, o in altri magazzini retti a regime di depositi franchi, delle merci nazionali o nazionalizzate di vietata esportazione.

TITOLO II.

INFRAZIONI E PENE.

CAPO I.

Infrazioni ai divieti di importazione e di esportazione.

Art. 11.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno Stato estero merce destinata originariamente ad un porto italiano o delle Colonie, nel caso previsto dal primo comma dell'art. 10, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a L. 5000, oltre la confisca delle merci.

Il cittadino che commette in territorio estero alcuno dei fatti preveduti nel comma precedente è punito secondo le disposizioni del comma medesimo.

Nello stesso modo è punito chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione.

CAPO II.

Divieto di cessione dei permessi di esportazione e di importazione.

Art. 12.

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

Art. 13.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o la esportazione.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 14.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 115. — COOP

TABELLA A.

Merci di vietata importazione.

Uva fresca.
Vino e vermut.
Cognac e liquori.
Pizzi, tulli e tessuti ricamati: di cotone, di lana, di lino e di seta.
Tappeti di lana, esclusi i tappeti orientali.
Fucili, pistole e rivoltelle (1).
Prodotti esplodenti.
Vetture automobili.
Zolfo.
Lavori di vetro e di cristallo (esclusi quelli arrotati solo sull'orlo e sul fondo, i tubi per lumi a gas e a petrolio, i globi per lampade elettriche e ad incandescenza, le vetrerie per uso di laboratorio e le ottiche per fari e fanali).
Mobili di legno e loro parti, con sculture, incrostazioni, intagli, intarsi, ornamenti di metallo (esclusi i tavoli e coperchi per macchine da cucire ed i supporti e piedistalli per casseforti).
Cornici di legno e liste di legno per cornici.
Profumerie e saponi profumati.
Lavori di carta e di cartone (esclusi i rulli forati per autopiani, le buste da lettere foderate, i sacchetti di carta, i lavori di cartone per calzature, i lavori di carta e di cartone per applicazioni ed usi industriali).
Lavori e gioielli di argento, di platino e d'oro (1).
Lavori di avorio, di corallo, di madreperla, di tartaruga, di corna (escluse le impugnature da ombrelli).
Pianoforti ed autopiani.
Cappelli da donna, guarniti.
Ventagli.
Fiori finti.
Piume da ornamento, lavorate.

Mercerie (escluse le scatole di colori con pennelli e piattini, le sparterie e trecce per cappelli, le impugnature ed i bastoni per ombrelli, le misure metriche snodate, le puntine da disegno, i crocifissi e le medagliette religiose, i rapporti di metallo comune per mobili, le macchinette per registratori di corrispondenza ed i macinini da caffè).
Balocchi e bambole (escluse le teste per bambole).
Capelli lavorati.
Pellicole cinematografiche impressionate (1).

(L'importazione della farina di frumento, dei dolci e della pasticceria, compresi i biscotti, è regolata dalle disposizioni emanate in base al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448).

(1) La importazione mediante pacchi postali è subordinata a permesso da rilasciare dal Ministero delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Merci di vietata esportazione.

Asini stalloni.
Bovini.
Il Ministero delle finanze potrà consentire l'esportazione annua di n. 20,000 bovini da macello, determinando, d'accordo col Ministero dell'economia nazionale, durante quale periodo, verso quali Paesi ed attraverso quali dogane tale esportazione dovrà effettuarsi, e sospendendo la esportazione medesima ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle necessità dell'approvvigionamento carneo del Paese.
Frumento.
Il divieto avrà effetto fino al 30 giugno 1927.
Riso con lolla.
Tabacchi in foglia ad eccezione delle partite scortate da autorizzazione delle Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi.
Cascami di canapa e di lino, escluse le stoppe.
Stracci di canapa compresi gli avanzi di cordami, per macero, non catramati, anche sfilacciati.
Minerali di ferro, escluse le piriti.
Rottami di ferro, di acciaio e di ghisa, comprese le limature e torniture, le scorie e le scaglie.
Rottami di rame, di ottone, di bronzo e di altre leghe contenenti rame in prevalenza (escluse le limature, le torniture e le ceneri).
Rottami di stagno e ceneri di stagno e di zinco.
Traversine di quercia-rovere, di quercia-farnia, di cerro e di faggio, per ferrovie.
Legname di noce, rozzo, o sgrossato, o squadrato, o segato per il lungo, escluso quello in fogli per impiallacciare.
Ossa greggie, ed avanzi della loro lavorazione.
Pelli di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche, o marinate.
Il Ministero delle finanze potrà consentire l'esportazione, in deroga al divieto, di quintali 200,000 annui di pelli di buoi e vacche e di quintali 32.000 (1) di pelli di vitello. La ripartizione di detti contingenti per Paesi di destinazione sarà fatta dal detto Ministero, d'accordo con quello dell'economia nazionale.
Avena.
Monete d'argento, di oro, di rame e di nichelio.
Titoli italiani emessi dallo Stato, da enti pubblici, da società nazionali, già estratti, e cedole maturate sui titoli stessi, pagabili all'estero in oro o in valuta estera alla pari con valuta italiana o ad un cambio fisso.

(L'esportazione delle lire italiane e dei titoli che le rappresentano è regolata dalle disposizioni emanate in base al R. decreto 10 giugno 1926, n. 942).

(1) Il contingente per le pelli di vitello è fissato, per l'anno 1926, in quintali 47,000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2228.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 1918.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Davos Platz e di un Regio vice consolato in Coira alla dipendenza del Regio consolato generale in Zurigo.

N. 1918. R. decreto 21 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, il Regio vice consolato in Davos Platz è soppresso e nella medesima residenza è istituita una Regia agenzia consolare alla dipendenza del Regio consolato generale in Zurigo; è altresì istituito un Regio vice consolato in Coira alle dipendenze del Regio consolato generale in Zurigo, con l'annuo assegno da corrispondere al titolare in L. 8000 lorde e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio in L. 8500 oro. Il decreto medesimo ha vigore dal giorno della sua data.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1926.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926.

Sostituzione di un membro supplente del Collegio speciale di prima istanza, sedente in Reggio Calabria, per le controversie relative a diritti su immobili distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 492 e 493 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Ritenuta la necessità di sostituire l'ingegnere principale di sezione del Genio civile Belli cav. Mario nella sua qualità di membro supplente del Collegio speciale di prima istanza sedente in Reggio Calabria per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere principale del Genio civile Marimonti cav. Paolo dell'Ufficio pel servizio terremoto in Reggio Calabria è nominato, con effetto dalla data del presente decreto, membro supplente del Collegio speciale di prima istanza sedente in Reggio Calabria per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in sostituzione dell'ingegnere principale Belli cav. Mario.

Il Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1926.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista di cultura, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 agosto 1926, n. 1408, col quale l'Istituto nazionale fascista di cultura, con sede in Roma, viene eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico;
Visto l'art. 3 dello statuto stesso;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista di cultura è costituito come appresso:

On. prof. Giovanni Gentile, senatore del Regno, presidente;
On. prof. avv. Alfredo Rocco, deputato al Parlamento, vice presidente;
On. Augusto Turati, deputato al Parlamento, segretario generale del Partito Nazionale Fascista, membro;
On. Leandro Arpinati, deputato al Parlamento, membro;
Dott. Giuseppe Bianchini, membro;
On. dott. Giuseppe Bottai, deputato al Parlamento, membro;
Prof. Francesco Ercole, membro;
On. prof. Balbino Giuliano, deputato al Parlamento, membro;
On. prof. Pier Silverio Leicht, deputato al Parlamento, membro;
On. Edmondo Rossoni, deputato al Parlamento, membro;
On. prof. Gioachino Volpe, deputato al Parlamento, membro;
Prof. Arnaldo Volpicelli, membro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1926.
Istituzione dei circoli dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro con sede in Bari ed in Padova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;
Veduto il R. decreto 8 giugno 1913, n. 655, che, agli effetti della legge 22 dicembre 1912, n. 1361, ha approvato la tabella delle sedi e delle circoscrizioni dei circoli dell'Ispettorato suddetto;
Ritenuto che, in dipendenza della istituzione di nuovi circoli prescritta dal citato decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3245, occorre procedere ad una nuova determinazione della circoscrizione dei diversi uffici dell'Ispettorato;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1926 sono istituiti i circoli dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro aventi sede in Padova ed in Bari e dalla stessa data la circoscrizione dei circoli dell'Ispettorato suddetto è fissata come segue:

Sede dei Circoli dell'Ispettorato dell'Industria e del lavoro	Provincie comprese nella circoscrizione di ciascun Circolo
Trieste	Udine, Fiume, Pola, Trieste, Zara.
Padova	Belluno, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.
Brescia	Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova.
Milano	Como, Milano, Pavia, Sondrio.
Torino	Alessandria, Cuneo, Genova, Imperia, Massa Carrara, Novara, Spezia, Torino.
Bologna	Arezzo, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Livorno, Lucca, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Siena.
Roma	Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Cagliari, Chieti, Grosseto, Macerata, Perugia, Roma, Sassari, Teramo.
Napoli	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Cosenza, Napoli, Salerno.
Bari	Bari, Foggia, Lecce, Potenza, Taranto.
Catania	Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1926.
Norme per il rilascio dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

D'ACCORDO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto n. 1006, dell'11 luglio 1913, che ratifica la Convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra del 1912 e gli atti ad essa annessi;
Visto il R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1480, che estende al servizio radiotelegrafico nel Regno le disposizioni della suddetta Convenzione di Londra;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1653, che stabilisce le tasse relative alla concessione di certificati internazionali di radiotelegrafia;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che contiene le norme per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intenda conseguire il certificato di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, dovrà far pervenire al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale poste e telegrafi, almeno un mese prima che abbia inizio la sessione di esami, la relativa domanda su carta da bollo prescritta, con la indicazione della sede (Spezia o Roma) in cui l'interessato desidera essere esaminato.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) titolo di studio: titolo di ammissione al 1° corso superiore dell'istituto tecnico, del liceo scientifico, o del liceo classico, licenza della scuola complementare e titoli equipollenti; licenza tecnica o ginnasiale e titoli equipollenti conseguiti prima dell'attuale ordinamento scolastico.

Per le nuove Provincie saranno validi i titoli considerati equipollenti ai suddetti.

Potranno del pari, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, essere ritenuti equipollenti i titoli rilasciati dalle scuole radiotelegrafiche militari a coloro che hanno compiuti regolarmente i corsi svolti in dette scuole;

b) atto di nascita, in copia autentica, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età;

c) certificato di penalità di data non anteriore a due mesi a quella della presentazione della domanda, legalizzato dal presidente del Tribunale e dal quale risulti che il candidato non sia incorso in alcuno dei reati di cui all'art. 9, n. 3, del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557;

d) certificato di buona condotta e di moralità rilasciata dall'autorità comunale del luogo nel quale il candidato ha domicilio, munito del visto del Prefetto o del Sottoprefetto in data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

e) certificato di cittadinanza italiana vidimato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

f) certificato di iscrizione nella lista di leva o certificato di esito di leva;

g) due fotografie a mezzo busto, di cui una senza cartoncino (formato tessera) e l'altra su cartoncino (formato cartolina). Entrambe le fotografie devono portare in basso la firma del concorrente (nome, cognome e paternità). La firma sulla fotografia formato cartolina deve essere legalizzata dalla competente autorità;

h) certificato medico, debitamente legalizzato, contenente i connotati del candidato e comprovante che esso è di costituzione fisica sana e rispondente alle esigenze del servizio radiotelegrafico a bordo delle navi.

Tutti i suddetti documenti devono essere prodotti su carta da bollo prescritta.

Le donne sono escluse dal presentare il documento di cui alla lettera *f*).

Art. 2.

Gli aspiranti ammessi agli esami saranno avvertiti dalla Direzione della Scuola radiotelegrafisti del Varignano o dall'Istituto superiore postale telegrafico del giorno in cui dovranno presentarsi a sostenere le prove.

All'atto della presentazione agli esami i candidati dovranno rimettere alla Direzione della scuola o dell'istituto predetti un vaglia postale di L. 200 a favore del procuratore del registro per pagamento della tassa di esame.

I candidati dichiarati idonei, prima di ritirare il certificato di abilitazione, dovranno rimettere alle Direzioni di cui sopra un vaglia postale di L. 25 anche esso a favore del procuratore del registro per pagamento della tassa di matricola.

Art. 3.

I candidati saranno esaminati da apposite Commissioni così composte:

Presso la Scuola di Varignano:

dal direttore della Scuola radiotelegrafisti e semaforisti oppure da un ufficiale superiore dello Stato Maggiore della Regia marina;

da un ufficiale o funzionario della Regia marina specializzato in radiotelegrafia;

da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, specializzato in radiotelegrafia;

Presso l'Istituto superiore postale e telegrafico:

dal direttore dell'Istituto superiore postale telegrafico, oppure da un funzionario di 1ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°;

da un funzionario dell'Amministrazione stessa di 1ª categoria e di grado non inferiore al 7°;

da un ufficiale o funzionario della Regia marina, specializzato in radiotelegrafia.

Le Commissioni si raduneranno, a cominciare dal 1° giorno del mese, esclusi i festivi, nei mesi di gennaio, aprile e ottobre presso la Scuola di Varignano e nei mesi di febbraio, maggio e novembre presso l'Istituto superiore postale telegrafico di Roma.

Art. 4.

La Commissione dovrà rigorosamente accertare che il candidato si trovi nelle condizioni prescritte dall'art. 10 del regolamento di servizio annesso alla Convenzione internazionale radiotelegrafica di Londra e cioè che abbia la perfetta conoscenza teorica e pratica degli apparecchi radiotelegrafici, nonchè quella dei regolamenti applicabili allo scambio delle comunicazioni radiotelegrafiche, in modo da dare sicuro affidamento di prestare un utile servizio radiotelegrafico in qualsiasi evenienza.

Le cognizioni di radiotelegrafia che i candidati dovranno dimostrare di possedere sia teoricamente che praticamente sono quelle indicate nell'allegato *A* (programma di esame per la concessione dei certificati di cui al precedente art. 1).

Essi, pertanto, dovranno essere sottoposti:

1° ad una prova pratica di ricezione auricolare e di trasmissione ciascuna della durata di 10 minuti, con le norme indicate all'art. 5;

2° ad una prova scritta consistente in risposte da darsi in un determinato numero di minuti, a domande sulle varie parti del programma;

3° ad una prova orale atta ad accertare la perfetta e completa conoscenza della materia stabilita nel programma di esame ed in modo particolare la speciale conoscenza pratica della condotta degli impianti radiotelegrafici trasmittenti e riceventi di qualsiasi tipo.

I candidati hanno l'obbligo di conoscere tutti i diversi tipi di ciascun sistema di stazione radiotelegrafica in uso a bordo delle navi mercantili.

Ai candidati sarà assegnata su ognuna delle due prove di cui ai numeri 2 e 3 una votazione in trentesimi.

Saranno classificati ottimi, buoni o sufficienti i candidati che riporteranno rispettivamente nelle due prove stesse una media di:

27 a 30 trentesimi (ottimi);
23 a 26 » (buoni);
18 a 22 » (sufficienti).

I candidati che non raggiungono la media di 18 trentesimi saranno riprovati.

Art. 5.

Per comprovare l'abilitazione all'esercizio della radiotelegrafia in conformità di quanto prescrive l'art. 10 del regolamento di servizio annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra, sarà rilasciato:

a) il « Certificato di 1ª classe » a coloro che oltre ad aver riportato la classifica di « ottimo » o di « buono » nelle prove di cui ai nn. 2 e 3 del precedente art. 4 raggiungeranno, nelle prove di trasmissione e ricezione auricolare di un testo in lingua estera o in linguaggio convenzionale, una velocità non inferiore a venti parole al minuto primo, corrispondenti complessivamente ad una media di 100 caratteri;

b) il « Certificato di 2ª classe » a coloro che oltre ad aver superato le prove di cui ai nn. 2 e 3 del precedente art. 4 raggiungeranno, nelle prove di trasmissione e ricezione auricolare di un testo in lingua estera o in linguaggio convenzionale, una velocità da 12 a 19 parole al minuto primo corrispondenti rispettivamente ad una media da 60 a 95 caratteri.

La trasmissione sarà registrata per controllo in un apparato ricevente « Wheatstone » e dovrà risultare chiara e regolare.

La dicitura « caratteri » sta ad indicare indifferentemente le lettere, le cifre e i segni di interpunzione contemplati dalle norme generali per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche ad uso pubblico.

Il testo delle prove di ricezione auricolare e di trasmissione consterà di tre parti pressochè uguali; una in lingua inglese, una in lingua francese ed una in lingua tedesca.

Vi saranno compresi anche numeri, parole convenzionali e segni d'interpunzione.

Art. 6.

I certificati di abilitazione di cui all'articolo precedente dovranno portare l'indicazione dei connotati dell'interessato e la sua fotografia da lui debitamente firmata e legalizzata col timbro a secco della Scuola radiotelegrafisti e semaforisti del Varignano, ovvero dell'Istituto superiore postale telegrafico di Roma.

Art. 7

Il candidato che si presenta agli esami per ottenere il certificato di 1ª classe e sia riprovato nelle prove pratiche di ricezione auricolare o di trasmissione può essere ammesso, se lo richiede, a ripetere nella stessa sessione le prove pratiche per conseguire il certificato di 2ª classe.

Le prove sostenute in una stessa sessione contano, a tutti gli effetti, per un solo esame.

Ai candidati dichiarati non idonei è concesso un solo esame di riparazione da sostenersi nella stessa sede del primo esame.

Chi intende presentarsi agli esami di riparazione deve farne domanda al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale poste e telegrafi, riproducendo tutti i documenti di cui all'art. 1 del presente decreto ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) qualora non gli siano stati restituiti.

I candidati ammessi agli esami di riparazione sono tenuti a pagare nuovamente le tasse nella misura e con le modalità indicate nell'art. 2 del presente decreto.

L'esame di riparazione comprenderà tutte le prove previste dall'art. 4; non sono ammessi esami di riparazione su singole prove.

Coloro che hanno ottenuto il certificato di 2ª classe, riportando nelle prove di cui ai comma 2° e 3° del precedente art. 4 la classifica di ottimo o di buono, potranno in una successiva sessione conseguire il certificato di 1ª classe sostenendo nella stessa sede in cui hanno superato i precedenti esami le sole prove pratiche prescritte per il certificato di 1ª classe. Tale concessione è però limitata ad una sola sessione di esami. Gl'interessati dovranno all'uopo presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale poste e telegrafi, su carta bollata prescritta, accompagnata dai documenti indicati al 4° comma del presente articolo, e dietro pagamento a mezzo vaglia postale della tassa di esame di L. 100. Ai candidati dichiarati non idonei è concesso un solo esame di riparazione, da sostenere nella stessa sede, previa domanda da inoltrarsi con le norme di cui sopra e dietro pagamento a mezzo vaglia postale di una nuova tassa di esame nella misura di L. 200. I candidati dichiarati idonei dovranno pagare a mezzo vaglia postale la tassa di matricola di L. 25.

Art. 8.

I duplicati dei certificati di abilitazione considerati negli articoli precedenti non possono essere rilasciati che in seguito a speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e telegrafi.

Gli interessati dovranno rivolgere motivata istanza al suddetto Ministero sulla prescritta carta da bollo, corredandola delle fotografie di cui alla lettera *g*) dell'art. 1, di un atto notorio rilasciato dalle autorità competenti (debitamente legalizzato) che attesti la perdita del certificato originale e di un vaglia postale di L. 50 a favore del procuratore del registro per pagamento della tassa di « rinnovo di certificato di abilitazione in radiotelegrafia ».

Art. 9.

Disposizioni transitorie.

I candidati che all'entrata in vigore del presente decreto abbiano usufruito di una sola sessione degli esami previsti dall'abrogato R. decreto 4 novembre 1919, n. 2223, senza ottenere la idoneità, potranno usufruire di una delle sessioni di esami contemplata al precedente art. 3, ancorchè non siano provvisti del titolo di studio richiesto dall'art. 1 e sempre che posseggano gli altri requisiti prescritti.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per la marina:*
SIRIANNI.

ALLEGATO A.

Programma di esami per la concessione del certificato di abilitazione contemplato all'art. 6 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557.

1. — Principî di elettricità e magnetismo. — Fenomeni elettromagnetici. — Le correnti elettriche continue e alternate e le loro leggi.

Fondamenti fisici della radiotelegrafia. — Correnti e circuiti ad alta frequenza.

I vari tipi di onde elettromagnetiche. — Generazione, propagazione e ricezione delle onde elettromagnetiche.

Principî di termodinamica. — Motori a benzina e a gaz pesante.

2. — Schemi dei vari apparati radiotelegrafici e radiotelefonici a onde smorzate e continue in uso sulle navi mercantili e funzione dei singoli organi.

Conoscenza perfetta di essi, loro regolazione e modo di rimediare agli eventuali guasti.

Sintonizzazione di una stazione. — Ondametri e loro impiego.

Apparati riceventi per onde smorzate e continue. — Modo di usarli.

Norme di manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche. — Sorgenti di energia che alimentano gli apparati radiotelegrafici. — Dinamo, alternatori, trasformatori, gruppi convertitori e convertitrici. — Pile, accumulatori e loro manutenzione.

Misure che occorrono nella pratica della radiotelegrafia. Voltmetri, amperometri. — Misure di isolamento.

Tipi di aerei e prese di terra.

Precauzioni per evitare danni al materiale e al personale durante la trasmissione.

Dispositivi di protezione ai vari organi agli apparati trasmittenti e riceventi e del macchinario.

Radiogonometri e loro uso. — Errori relativi e loro determinazione.

3. — Convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra del 1912 e regolamento di servizio annesso.

Legislazione italiana vigente sull'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili.

Doveri e responsabilità del radiotelegrafista per ciò che si riferisce al disimpegno del servizio radiotelegrafico ordinario ed alla manutenzione degli impianti.

Doveri e responsabilità del radiotelegrafista in caso di sinistri.

Norme di servizio per l'istradamento, l'accettazione, tassazione, riscossione delle tasse e recapito dei radiotelegrammi.

Risoluzione, con l'uso delle relative pubblicazioni di servizio, di quesiti concernenti casi pratici di istradamento e di tassazione di radiotelegrammi.

Abbreviazioni di servizio.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per la marina*:
SIRIANNI.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1926.
Costituzione del Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1832, che sopprime la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituisce l'Istituto di liquidazioni;

Sentito il direttore generale della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni è così costituito:

1. On. Morpurgo gr. cord. barone rag. Elio, senatore del Regno, presidente;
2. S. E. Rolandi Ricci gr. cord. avv. Vittorio Emanuele, senatore del Regno;
3. On. Quartieri gr. cord. ing. Ferdinando, senatore del Regno;
4. On. Broccardi gr. uff. ing. Eugenio, deputato al Parlamento;
5. D'Aroma cav. di gr. cr. prof. dott. Pasquale, vice-direttore generale della Banca d'Italia;
6. Carretto gr. uff. avv. Giacomo, sostituto avvocato generale erariale;
7. Cambi gr. uff. dott. Ettore, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Il Collegio dei revisori dell'Istituto di liquidazioni è composto come segue:

1. Concini cav. di gr. cr. nob. dott. Concino, presidente di sezione della Corte dei conti;
2. Battistella gr. uff. rag. Giacomo, già ispettore generale dell'industria e del commercio;
3. Baccani cav. uff. rag. Alfredo, capo servizio alla Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1926.
Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni Alta Italia » con sede in Torino ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo guasti alle macchine.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali 12 luglio 1924, 26 dicembre 1925 e 8 luglio 1926, con i quali la Società anonima « Assicurazioni Alta Italia » è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni contro i danni nei rami incendio, disgrazie accidentali, furti, responsabilità civile, trasporti, cristalli, grandine, bestiame e malattie, nonchè sulla durata della vita umana;

Vista la domanda 3 settembre 1926 presentata dalla stessa Società allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel ramo guasti alle macchine;

Decreta:

La Società anonima « Assicurazioni Alta Italia » con sede in Torino, capitale sottoscritto L. 20,000,000, versato lire 6,500,000, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo guasti alle macchine, oltre che nei rami ai quali è stata precedentemente autorizzata.

Roma, addì 9 ottobre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

ERRATA-CORRIGE.

L'allegato I al decreto Ministeriale 10 novembre 1926, che determina il modello della carta d'identità, pubblicato a pagina 4972 della *Gazzetta Ufficiale* n. 261, in data venerdì 12 novembre 1926, la pagina 4 dell'allegato medesimo, deve contenere nel centro il segno del littorio, come qui si rettifica, in conformità al decreto originale.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice per il concorso a 19 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare ed elenco dei candidati ammessi al concorso stesso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto in data 12 novembre 1926, con il quale veniva nominata la Commissione esaminatrice per il concorso a 19 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare:

Constatato che il prof. Dionisio Anzilotti, membro della suddetta Commissione, non potrà prestare l'opera sua a causa di impegni del suo ufficio presso la Corte Suprema arbitrale dell'Aja:

Determina:

In sostituzione del prof. Dionisio Anzilotti è nominato membro della Commissione di esame il prof. Arrigo Cavaglieri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 novembre 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

A norma dell'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 6 maggio 1911, n. 388, si fa noto che gli esami di concorso per 19 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto Ministeriale in data 10 giugno 1926 avranno inizio il giorno 1° dicembre alle ore 12 precise a Palazzo Chigi.

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

Agazzotti Giorgio, Archi Pio, Assettati Augusto.

Basso Pompeo, Baucher Dante, Bobbio Cesare, Brigidi Giuseppe.

Capomazza Benedetto, Cappellani Raffaele, Caracciolo D'Aquara Lucio, Caracciolo di Brienza Michele, Caruso Casto, Casana Alessandro, Casardi Aubrey, Castellani Vittorio, Catalano Gonzaga Fabrizio, Cattani Attilio, Chastel Roberto, Ciaffi Adriano, Cippico Tristano Alvise, Cirillo Leonardo, Conti Mario, Cortini Arnaldo.

Dalla Rosa Rolando, Daneo Silvio, Del Balzo Giulio, De Leone Pandolfelli Francesco, De Luca Domenico, De Notaristefani Antonio, De Simone Paolo, Di Marzo Alfonso.

Ferretti Raffaele, Ferrofino Cesare, Fiaccadori Bruno, Filotico Enrico, Fumasoni Biondi Leone.

Giustiniani Raimondo, Gozzi Giorgio, Grande Ettore, Grazioli Giulio.

Jacona Salvatore.

Ingrosso Giuseppe.

Lo Faro Francesco.

Magroni Giovanni, Malagò Francesco, Manganella Diego, Martina Gian Luigi, Mascia Vittorio, Mellini Ponce De Leon Alberto, Mengarini Bruno, Mombelli Ferruccio.

Napoli Francesco, Negri Luigi, Nichetti Carlo, Nicolaj Paolo, Notari Guido, Novaro Enrico.

Palumbo Carlo, Patti Ercole, Perego Alberto, Pirrotta Antonio, Pirzio Biroli Alessandro, Pompei Alessandro Maria, Porfirio Gino, Prato Eugenio Luigi.

Roberti Guerino, Rubin de Cervin Giovanni.

Sacerdoti di Carrobio Renzo, Saffi Giorgio Aurelio, Sanfelice di Monteforte Giovanni, Scola Camerini Giovanni, Signorini Renato, Soardi Carlo Andrea, Spinelli Pier Pasquale, Staffetti Pier Carlo, Strigari Vittorio.

Tallarigo Marcello, Tiana Ivan, Tommasini Mattiucci Eugenio, Torella Raimondo, Triulzi Paolo Antonio, Troise Vladimiro.

Ungarelli Giacomo.

Vacca Giovanni, Verneau Francesco, Veschi Enrico, Vessella Nicola, Volpicelli Alessandro.

Zamboni Carlo Filippo.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 13).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	380205	505 —	Porrato Teresa di *Vincenzo* moglie di Cuniberti Giuseppe, domic. a Calliano Monferrato (Alessandria).	Porrato Teresa di *Cesare*, moglie ecc. come contro.
3.50 %	316990	420 —	Torre Delfina-Antonietta-Angela-Rosa del vivente Francesco, nubile, domic. in Alassio (Genova), vincolata per dote pel matrimonio della titolare col signor *Sghedoni* Giuseppe fu Cesare, tenente nelle guardie di finanza.	Intestata come contro; vincolata per dote pel matrimonio della titolare col signor *Seghedoni* Giuseppe fu Cesare, tenente ecc., come contro.
Cons. 5 %	205868	2200 —	Filippi Caterina fu Giovambattista, moglie di *Boscarini* Giovanni, domic. a Palermo, vincolata.	Filippi Caterina fu Giovambattista, moglie di *Buscarino* Giovanni, domic. a Palermo, vincolata.
3.50 %	478638	66.50	Brogini *Mira* fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Paolivieri Maria, dom. a Termoli (Campobasso).	Brogini *Matilde-Maria* fu Cesare, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIARLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	730905	35 —	Negro *Emilio* fu Giovanni, dom. a Pralungo (Novara).	Negro *Enrico-Emilio* fu Giovanni, dom a Pralungo (Novara).
»	728886	35 —		
»	715958	35 —		
»	715957	35 —		
3,50 % (mista)	5999	35 —		
»	6000	35 —		
3.50 %	728323	35 —	Negro *Enrico* fu Giovanni, dom. ad *Adorno* (Novara).	Negro *Enrico-Emilio* fu Giovanni, dom. ad *Adorno* (Novara).
Cons. 5 %	228029	600 —	La Padula *Luisetta* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. ad Orsomarso (Cosenza).	La Padula *Anna-Luisetta* di Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	542883	35 —	Bernardi Marianna di *Battista*, nubile, dom. a Roccabruna (Cuneo).	Bernardi Marianna di *Giovanni-Battista*, dom. a Roccabruna (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. 1 - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 20 novembre 1926

Francia	88.90	New York	23.932
Svizzera	460.51	Dollaro Canadese	23.925
Londra	115.938	Oro	461.77
Olanda	9.58	Belgrado	42.25
Spagna	363.37	Budapest (pengö)	0.0336
Belgio	3.328	Albania (Franco oro)	4.50
Berlino (Marco oro)	5.675	Norvegia	6.15
Vienna (Schillinge)	3.38	Polonia (Sloty)	—
Praga	71.15	Rendita 3,50 %	63.75
Romania	13 —	Rendita 3.50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	122.95	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	22.33	Consolidato 5 %	84.575
Peso Argentino carta	9.825	Obbligazioni Venezie 3.50 %	65.325

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione allo statuto del Consorzio di bonifica delle paludi Biscia, Chiodo e Prandona (Brescia).

Con decreto n. 6649 del 19 novembre 1926 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato la modificazione dell'art. 4 dello statuto del Consorzio di bonifica delle paludi Biscia, Chiodo e Prandona (Brescia) deliberata dall'assemblea generale dei proprietari l'11 settembre 1926. La modifica consiste nell'assunzione da parte del Consorzio, fra i suoi compiti istituzionali, anche il bonificamento agrario del comprensorio, a norma dell'art. 59 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.